

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

L'INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO

ESCLUSO DAL PRESTITO

BIBLIOTECA
COLL
Gos
Inv. N

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
GASMEZ XII
32
Inv. n. 41857
BIBLIOTECA

ROMA, MAGGIO 1975

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

L'INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO

ROMA, MAGGIO 1975

S O M M A R I O

1. IL MEZZOGIORNO NEL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE
 - 1.1. I motivi del dualismo dell'economia italiana
 - 1.2. La dinamica demografica e le forze di lavoro
 - 1.3. Le risorse ed il reddito
 - 1.4. Gli investimenti ed i consumi
 - 1.5. Osservazioni conclusive

2. L'ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO E AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO
 - 2.1. Aspetti fondamentali
 - 2.2. Il CIPE - La programmazione economica nazionale
 - 2.3. Il Ministro per gli interventi straordinari
 - 2.4. La Cassa per il Mezzogiorno
 - 2.5. Le Regioni
 - 2.6. Le "Partecipazioni Statali"
 - 2.7. La manovra della spesa pubblica

3. L'INTERVENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO
 - 3.1. Leggi di finanziamento ed altre risorse
 - 3.2. Evoluzione degli obiettivi e successivi piani pluriennali
 - 3.3. Distribuzione dei fondi per programmi ed investimenti previsti
 - 3.4. Gli investimenti e le opere fisiche realizzate

4. ASPETTI CARATTERIZZANTI L'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL PRESENTE QUINQUENNIO
 - 4.1. I progetti speciali
 - 4.2. L'industrializzazione:

II.

- 4.2.1. Le direttive per la realizzazione di infrastrutture
- 4.2.2. Le agevolazioni alle imprese industriali
- 4.2.3. La formazione del personale
- 4.2.4. L'azione di promozione

TABELLE

- Capitolo 1: Tab.1 Popolazione residente ai censimenti e nel 1973
Tab.2 Struttura settoriale dell'occupazione
Tab.3 Prodotto lordo interno al costo dei fattori per occupato
- Tavole allegate:
- Tav.1 Conto generale della produzione (lire 1963)
 - Tav.2 Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato: valori assoluti e valori pro-capite (lire 1963)
 - Tav.3 Prodotto lordo interno al costo dei fattori (lire 1963)
 - Tav.4 Ammortamenti per settore di attività economica (lire 1963)
 - Tav.5 Investimenti lordi fissi per settore di utilizzazione (lire 1963)
 - Tav.6 Consumi privati e pubblici (lire 1963)
 - Tav.7 Consumi privati interni per gruppi di beni e servizi
- Capitolo 3: Tab.4 Assegnazioni di legge al 31.XII.1974
Tab.5 Fondi a disposizione e investimenti corrispondenti
Tab.6 Investimenti realizzati e provocati al 31.XII.1974

ALLEGATI

- Al Capitolo 2 : Legge n.853 del 6 ottobre 1971 (Allegato 1)
- Al Capitolo 4 : Sintesi delle agevolazioni alle iniziative industriali (Allegato 2)

1 - IL MEZZOGIORNO NEL QUADRO ECONOMICO-NAZIONALE

1.1 - I motivi del dualismo dell'economia italiana

Quando, nel 1860, l'unità politica ed amministrativa, del territorio Italiano venne, quasi di colpo ricostituita, riunendo dopo 15 secoli una decina di piccoli stati diversi, l'esistenza di profonde diversità nel livello economico e sociale delle varie regioni, era fatto noto e motivo di preoccupazione. Prevalsa tuttavia allora il concetto che l'origine del divario fosse connessa a fattori essenzialmente storici e di governo; e potesse quindi correggersi rapidamente nel quadro di una comune disciplina giuridica e sociale.

La realtà dei primi decenni di unità nazionale, dimostrò invece l'opposto; e cioè il permanere ed anzi l'aggravarsi di profondi divari, nell'intensità e nel rendimento delle attività economiche, nelle strutture sociali, nel livello di vita, tra Nord e Sud. Si sviluppò, di conseguenza, un profondo processo di analisi della situazione e delle sue cause, cui posero mano molte delle menti più elette del paese. Da tale analisi i motivi di fondo - di ordine fisico-geografico, del divario, emersero gradualmente nella loro essenzialità, cui faceva corona una serie di cause di ordine politico ed amministrativo, in parte anche proprio per effetto delle nuove strutture disposte dallo Stato unitario.

Tra le cause di fondo della depressione meridionale, erano:

- il clima, ostile all'agricoltura per la grave siccità estiva (media delle piogge del semestre primaverile-estivo: 280 mm.) per l'estrema variabilità interannuale nella piovosità e la violenza invece delle precipitazioni autunnali;
- la negativa morfologia ed orografia del territorio, costituito per l'85% da montagne e colline e suddiviso in un grandissimo numero di bacini idrografici a carattere torrentizio;
- la presenza - da circa 20 secoli - della malaria su oltre la metà del territorio, per l'effetto delle temperature elevate, del disordine idraulico e delle caratteristiche di impermeabilità della maggior parte dei terreni;
- l'assenza di regolari acque fluenti, ostacolo grave alla vita civile, e gravissimo per l'impiego dell'acqua per l'agricoltura, per energia e per le comunicazioni;
- la distanza delle grandi aree di sviluppo europeo accentuata dalle difficoltà orografiche e dalla scarsità di facili approdi.

Da tutto ciò - a fronte ad una popolazione densa da tempo immemorabile e continuamente crescente - risultava logicamente:

- la prevalenza di una economia di sussistenza (agricoltura po

vera ed artigianato) basata sulle poche colture possibili (grano, vite, olivo) localizzata soprattutto sulle pendici collinari e montane, al riparo della malaria: concentrazione a sua volta causa crescente di erosione e disordine idraulico;

- la totale assenza (salvo in poche zone favorite ad es. dalle possibilità di irrigazione) di margini di risparmio e accumulazione, quale base per la realizzazione di infrastrutture e per investimenti produttivi;
- il conseguente basso livello, non solo delle strutture produttive, ma di quelle sociali: scarsità di strade ed acquedotti, analfabetismo elevato, povertà di scuole, permanenza di profonde differenze tra le classi sociali.

Davanti a tale situazione di arretratezza, lo Stato unitario intervenne sin dai primi decenni con taluni speciali provvedimenti in favore del Sud, specie nel campo delle opere pubbliche e dell'affrancamento fondiario. Ma, nel tempo stesso, una serie di fattori più profondi di dinamica economica, connessi all'unificazione, operava inconsciamente ma profondamente in senso contrario e negativo.

In particolare risultarono molto gravi per il Mezzogiorno:

- l'adozione generale del sistema fiscale del Piemonte, aperto nei confronti delle ricchezze mobiliari e pesante invece sui valori fondiari; per di più sulla base di aliquote uniche,

- che risultarono pesantemente squilibrate a danno delle produttività medie più basse nel Sud;
- l'assestamento su tutto il paese del debito pubblico, molto elevato in Piemonte e pressochè nullo nel Sud;
 - l'applicazione immediata nel 1861 di un regime aperto tra le varie parti del paese, con conseguente crollo delle poche industrie presenti nel Sud, tutte protette fortemente da dazi o altri regimi protezionistici di Stato;
 - l'instaurazione da parte del nuovo Regno, a partire dal 1883, di una elevata tariffa doganale protezionistica industriale a tutto vantaggio del già consolidato nucleo di industrie del Nord; e causa di ritorsioni tariffarie da parte di paesi europei nei confronti dell'esportazione di prodotti agricoli italiani (vini in specie) già favorevolmente avviata anche dal Sud;
 - crescente peggioramento del "rapporto di scambio" tra prodotti agricoli ed industriali, provocato dal livello di protezione della produzione industriale;
 - il fatto che anche esigenze di carattere militare portavano a sviluppare e consolidare nel Nord una serie di opere ed investimenti, specie nel campo delle comunicazioni.

Mentre i Governi - premuti dalla crescente coscienza degli squilibri sociali - intensificavano saltuarie leggi per la

esecuzione di opere pubbliche nelle varie Regioni del Sud (Napoli, Basilicata, Calabria, Sicilia; successivamente il grande acquedotto Pugliese), agiva in modo graduale, sempre più netto l'effetto del fattore agglomerativo dello sviluppo industriale, attorno ai primi opifici, nati da tempo ai piedi delle valli alpine, per effetto dell'incontro di un'ampia dotazione di energia motrice dall'acqua (successivamente energia idroelettrica) con le massicce risorse di risparmio consentite dalla ricca agricoltura padana e dai margini commerciali dei traffici connessi con largo aiuto anche da parte delle grandi banche centroeuropee. Ne derivò la pratica impossibilità dell'artigianato meridionale di inserirsi nel processo di industrializzazione ed il graduale crollo di quell'artigianato, a fronte dell'arrivo degli utensili, dei tessuti e degli altri prodotti del Nord.

Solo rifugio per la popolazione, la grande ondata di emigrazione, che, tra il 1885 ed il 1915, ha interessato, come spostamento definitivo, prevalentemente verso le Americhe quasi cinque milioni di meridionali.

Tali processi di agglomerazione dello sviluppo - peraltro allora scarsamente evidenti ai politici ed economisti, anche meridionali - sono continuati nel periodo tra le due guerre, trovando ulteriore spinta, in una serie di situazioni particolari. L'esigenza del regime di salvare, per evidenti ragioni politiche

e sociali, al momento della grande crisi la grossa industria in difficoltà (compresa quella che era sorta per scopi bellici) portò dal 1930 al 1934 a grossi immobilizzi (IRI) ed investimenti statali proprio nelle regioni settentrionali già più industrializzate. Successivamente la politica di autarchia e di crescente difesa doganale non poteva ancora non far perno sulle industrie esistenti - specie in concomitanza di un bilancio dello Stato tutto concentrato su temi di potenza. Fatto nuovo e drammatico di quel periodo è piuttosto la pratica chiusura dello sbocco migratorio per le popolazioni contadine del Sud (non solo verso l'estero, ma anche verso i centri urbani nazionali, per la rigida disciplina delle migrazioni interne). Alle decine di migliaia di essi impiegati in opere pubbliche, in bonifiche (Agro Pontino), nella costruzione di serbatoi idroelettrici, ecc. fanno così riscontro i milioni di rurali costretti ad intensificare un'agricoltura di sussistenza, con crescente coltura di terreni poveri e declivi. Lungi dal decrescere, gli addetti all'agricoltura aumentano in quel periodo, in senso assoluto e relativo, superando nel complesso del paese i dieci milioni di unità; e raggiungendo nel Mezzogiorno una percentuale di oltre il 60% sul totale degli occupati.

Ancora: la guerra 1941-45, combattuta aspramente e con gravi distruzioni determinava, alla fine, una concentrazione di sforzi per una rapida ripresa economica del Paese, ripresa che ebbe il suo punto di fermo nella ricostruzione dei preesistenti

stabilimenti industriali localizzati in via esclusiva nel Nord.

Al 1950, derivava da tale complessa serie di fenomeni, una situazione di profondo squilibrio nella struttura economico-sociale italiana, caratterizzata da un'area ad elevato grado di industrializzazione e di reddito sia globale che pro-capite e da un'area - il Mezzogiorno - che presentava redditi e consumi molto bassi per la forte sproporzione tra popolazione e risorse (agricoltura estensiva a basso livello produttivo, industria assente) - gravissime carenze infrastrutturali e di ordine sociale, disoccupazione e sottoccupazione in proporzione all'armante ad una continua accentuazione degli aspetti più negativi del sottosviluppo.

1.2 - La dinamica demografica e le forze di lavoro

L'analisi degli aspetti sia positivi che negativi dell'evoluzione del Mezzogiorno - a partire dal 1951 non può prescindere da un'analisi della dinamica della popolazione e delle forze di lavoro - costituendo lo squilibrio tra il numero degli abitanti e le risorse del territorio una delle cause fondamentali del diverso sviluppo tra Mezzogiorno e Centro-Nord

1.2.1. - La popolazione ed i movimenti migratori (*)

(*) Si tenga presente che tutti i dati riportati nel presente capitolo si riferiscono al Mezzogiorno geografico, che non comprende le provincie del Lazio (Latina e Frosinone) ed alle tre zone minori (v. introduzione capitolo II), che fanno parte del "Mezzogiorno" inteso come area di intervento della Cassa. Si noti che il Mezzogiorno geografico copre il 40,8% del totale nazionale, mentre l'area Cassa è pari al 43,6% del totale.

La popolazione italiana nell'ultimo ventennio non ha presentato un'evoluzione uniforme; la popolazione del Centro-Nord è infatti cresciuta nel periodo del 18,1% contro il 9% del Mezzogiorno, ed è diminuito di conseguenza il peso della popolazione meridionale sul totale Italia dal 37,2% al 34,9%.

TAB. 1 - POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI E NEL 1973

CIRCOSCRIZIONI	1951		1961		1971		1973	
	Migliaia un.	%	Migliaia un.	%	Migliaia unità	%	Migliaia unità	%
MEZZOGIORNO	17.685	37,2	18.576	36,7	18.801	34,8	19.273	34,9
CENTRO-NORD	29.830	62,8	32.047	63,3	35.224	65,2	35.880	65,1
ITALIA	47.515	100,0	50.653	100,0	54.025	100,0	55.153	100,0

FONTE ISTAT: Censimenti generali della popolazione. Per il 1973:
 ISTAT: Bollettino mensile di Statistica - aprile 1974 (dati provvisori)

La differenza tra i tassi d'incremento della popolazione è il risultato di due diversi fenomeni: l'accrescimento naturale

ed i movimenti migratori. Il Mezzogiorno, infatti, pur presentando un tasso di incremento naturale di gran lunga superiore a quello del Centro-Nord - essendo sceso il suo tasso di natalità^{solo} in questi ultimi anni al 21‰ annuo contro il 15‰ del Centro-Nord ed il tasso di mortalità al 9‰ (pari a quello del Centro Nord) - ha tuttavia subito gravi perdite di popolazione a seguito delle emigrazioni. Nel periodo considerato, infatti, il Mezzogiorno presenta un saldo migratorio negativo (emigrati meno immigrati) pari a circa 4,1 milioni di unità così suddiviso: 1.783 mila nel periodo 1951-61 e 2.345 mila nel periodo 1962-72 (*). L'aumento di emigrazione nel secondo periodo - caratterizzato da forte mobilità anche all'interno del Mezzogiorno - è stato determinato oltre che dalle persistenze squilibrio tra popolazione e risorse anche da una più

(*) Di questi si calcola che abbiano trasferito la propria residenza all'estero circa 1,8 milioni di unità di cui 800 mila nel primo periodo e 1 milione nel secondo. E' da notare che a seguito dell'istituzione del Mercato Comune l'emigrazione meridionale si è diretta con assoluta prevalenza verso i Paesi europei perdendo le sue caratteristiche di emigrazione transoceanica: basti pensare che nel 1962 risultava un'emigrazione netta del Mezzogiorno verso i paesi extraeuropei di 27 mila unità, scese a 5.000 nel 1972.

diffusa presa di cognizione da parte delle popolazioni agricole meridionali del divario del loro tenore di vita rispetto a quello dei grandi centri industriali del Nord e dei paesi del Centro Europei.

Per quanto riguarda le migrazioni dal Mezzogiorno verso le altre regioni italiane è da rilevare che le zone tipicamente industriali del Nord hanno alimentato fino alla recente crisi tale "movimento" con un costante incremento del numero dei posti di lavoro per l'espansione dei propri livelli di produzione. Per il centro Nord, quindi, l'afflusso di immigrazione se da una parte ha contribuito a favorire il suo sviluppo economico dall'altra ha provocato grossi scompensi nella struttura territoriale ed urbana essendosi verificati fenomeni di "congestione", e di carenza di infrastrutture sociali e civili in molte città, in particolare in quelle del triangolo industriale (Milano, Torino, Genova).

Esaminando, infine, più particolarmente alcuni aspetti dell'emigrazione dal Mezzogiorno si può rilevare che il fenomeno non ha interessato allo stesso modo tutte le regioni meridionali, infatti con riferimento al periodo 1962-72 alle forti emigrazioni dalle regioni più povere del Mezzogiorno, quali Basilicata (media annua 20‰), Calabria e Molise (18,3‰) fanno riscontro emigrazioni più contenute della Sardegna (10,6‰) e dagli Abruzzi e Puglia (11,‰ annuo).

1.2.2. Le forze di lavoro.

Il processo di sviluppo e di trasformazione dell'economia meridionale è stato caratterizzato in questo ventennio da due fenomeni di estremo rilievo: un imponente esodo dall'agricoltura che ha interessato 2.013 mila unità e da una notevole flessione della popolazione attiva che rappresentava nel 61 il 34,7% del totale (contro il 41% del Centro-Nord) ed è scesa al 30,1% del totale (contro il 37,1% del Centro-Nord). Tale flessione è dovuta a diverse cause tra le quali preminenti sono: la pressochè totale scolarizzazione della popolazione meridionale ed il prolungamento della durata media degli studi che ritarda l'ingresso delle nuove leve nel mondo del lavoro; i miglioramenti nel campo dell'assistenza sociale che accelerano il passaggio degli anziani nelle categorie non attive; l'esodo dall'agricoltura di un notevole numero di unità che non sono riusciti a trovare inserimenti negli altri settori produttivi allo interno del Mezzogiorno e quindi o non sono dovute emigrare o hanno dovuto rinunciare a svolgere qualsiasi attività.

Il ricordato esodo di ^{oltre due milioni/} unità dall'agricoltura insieme all'incremento naturale di forze di lavoro valutato nel periodo 1951-73 in circa 1.900 mila unità ha significato una disponibilità di 3,9 milioni di forze di lavoro nell'area. Di queste solo 1,1 milioni ha potuto trovare occupazione nei settori extragricoli del Mezzogiorno, mentre le altre sono state costrette

La percentuale di addetti all'agricoltura è scesa quindi dal 57% del 1951 al 30% del 1973 e sono cresciuti in proporzione gli altri settori. E' da notare tuttavia l'anormale sviluppo nel Mezzogiorno del settore terziario che costituisce di fatto ancora oggi un settore "rifugio" che nasconde gravi sacche di sottoccupazione. La tabella pone inoltre in evidenza variazioni pressocchè parallele a quelle del Centro Nord: così che pur avendo il Mezzogiorno superato la situazione media propria del Nord nel 1951 esso risulta ancor oggi nettamente distaccato dal nuovo equilibrio raggiunto nel frattempo dal Centro Nord.

1.3. Le risorse ed il reddito.

Il primo aspetto che viene in rilievo esaminando lo sviluppo economico del Mezzogiorno è il diverso andamento del reddito prodotto all'interno dell'area e delle risorse (v.tav.1) cioè del reddito lordo più il saldo fra le impostazioni e le esportazioni. Infatti mentre il reddito lordo si è sviluppato nel periodo considerato ad un tasso medio annuo del 4,8% contro il 5,4% del Centro Nord, le "risorse" hanno avuto un incremento del 5,6% contro il 5,2% del Centro Nord. Le risorse per abitante sono cresciute tra il 1951 ed il 1973, nel Mezzogiorno ad un tasso del 5,2% contro il 4,3% del Centro Nord.

Tale effetto è determinato dal diverso andamento dei bilanci economici delle due regioni, che presentano situazioni contrapposte nei saldi importazioni esportazioni: in costante passivo il Mezzogiorno con apporti esterni pari al 20% delle risorse, in co

stante attivo il Centro attivo il Centro Nord con esportazioni nette pari all'incirca al 10% del totale delle risorse. Tale fenomeno è anche il risultato della politica di sviluppo perseguita in questi anni che ha avuto non solo obiettivi di elevare il reddito prodotto nel Sud ma anche quello di fare affluire in tutti i modi possibili alle regioni più depresse del Paese risorse aggiuntive sotto forma di finanziamento di investimenti pubblici e privati ed attraverso una percentuale elevata di spesa pubblica in rapporto ai tributi.

Passando ad esaminare l'andamento del reddito si rileva che esso è cresciuto, come già ricordato, nel periodo considerato ad un tasso del 4,8% annuo inferiore quindi a quello del resto del Paese ; tuttavia se si analizzano separatamente i due periodi 1951-61 e 1961-73 si nota che mentre nel primo l'incremento del reddito è ancora molto più alto al Nord (6,2% annuo in confronto al 4,9% nel Sud) nel secondo il Mezzogiorno è riuscito a mantenere un tasso di sviluppo pari a quello del resto del Paese (4,8% Mezzogiorno; 4,9% Centro Nord).

L'incremento globale del reddito si articola, com'è logico, in accentuate differenziazioni settoriali oltre che territoriali. Infatti si può osservare che nel periodo 1951-73, l'evoluzione del reddito interno al costo dei fattori (v. Tav. 3) differisce, nelle due aree, principalmente per il tasso di sviluppo del settore agricolo, più elevato nel sud che nel Centro Nord (2,70% contro l'1,80%) (°) mentre per le attività extragricole i tassi di sviluppo risultano pressochè uguali (circa il 7% per il settore secondario, ed il 4,8% per il terziario.

./.

(°) il tasso medio di sviluppo annuo del reddito agricolo è stato calcolato su medie trimestrali.

Interessanti considerazioni possono derivare dall'approfondire il confronto con le due circoscrizioni più avanzate del Centro Nord: l'Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Lombardia, Liguria) e l'Italia Nord-Orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna). La zona di più antico sviluppo presenta tassi di incremento di reddito molto elevati nel periodo 1951-61 in particolare per quel che riguarda l'industria (8,9% annuo) a seguito dei notevolissimi investimenti per la ricostruzione degli impianti distrutti dalla guerra, mentre fa registrare un rallentamento notevole nel secondo periodo a seguito non solo delle due successive crisi che hanno colpito l'economia nazionale, ma anche a causa di fenomeni di congestione che hanno favorito lo sviluppo della contigua area Nord-Orientale. In tale zona accanto ad una agricoltura efficiente e ben organizzata (soprattutto con riferimento all'Emilia Romagna), si è verificata un'ampia diffusione dell'industrializzazione che ha raggiunto il tasso di sviluppo più elevato tra le circoscrizioni italiane (7,6% annuo nel periodo 1971-73), determinato in prevalenza da industrie medio-piccole del settore manifatturiero.

Un aspetto importante da considerare nella dinamica del prodotto lordo è l'andamento degli ammortamenti (v.tav.4). Nel 1951 il Sud presentava valori estremamente bassi su di un totale di 241 miliardi solo 44 erano destinati al settore industriale a fronte di

508 del Centro-Nord risultato di un'economia prevalentemente agricola. Inconsistenti erano peraltro anche gli ammortamenti nel settore primario (46 miliardi contro i 100 circa del settentrione) conseguenza dell'arretratezza anche di questo settore. Successivamente il ritmo degli ammortamenti nel Mezzogiorno presenta notevoli incrementi, tanto da superare i livelli del Centro Nord (1'11,7% del reddito lordo totale risulta destinato ad ammortamenti nel 1973 contro il 9,1% del Centro Nord): in particolare il 9,9% del prodotto lordo agricolo contro il 10,9% del Centro Nord ed il 14,7% del prodotto lordo industriale contro l'7,9% del Centro Nord. Tale forte sviluppo degli ammortamenti industriali è determinato in gran parte dai nuovi investimenti in impianti a tecnologia avanzata relativi soprattutto nel settore della chimica e della siderurgia.

Un ultimo commento sarà opportuno fare in riferimento alla dinamica del prodotto lordo per occupato, cioè alla produttività del lavoro, per singoli settori produttivi e per il complesso dei settori di ciascuna delle due grandi circoscrizioni del paese. Come si può vedere dalla tabella seguente la produttività del lavoro è cresciuta nel periodo 1951-73 allo stesso ritmo nelle due circoscrizioni.

TAB.3 - PRODOTTO LORDO INTERNO AL COSTO DEI FATTORI PER OCCUPATO
(migliaia di lire 1963)

ANNI	PRODOTTO LORDO PER OCCUPATO				TASSI MEDI ANNUI			
	Agric.	Industr.	Attività terziarie	Totale	Agric.	Indus.	Attività terziarie	Totale
				<u>MEZZOGIORNO</u>				
1951/52	291,2	556,0	1233,4	577,0	6,4	5,5	3,3	5,5
1972/73	1065,4	1698,3	2499,5	1804,0				
				<u>CENTRO NORD</u>				
1951/52	369,6	776,3	1481,9	828,5	7,5	5,3	3,3	5,5
1972/73	1691,3	2344,9	3006,3	2526,0				

FONTE: Elaborazione su dati ISTAT - Medie biennali

Dall'analisi settoriali risulta che il livello di produttività del settore agricolo nel Sud non ha ancora raggiunto il ritmo di incremento, spinti dalla notevole meccanizzazione e del prevalente peso di colture a produttività più elevate in queste aree. Si può rilevare inoltre, per le attività industriali e terziarie come la produttività sia cresciuta quasi con lo stesso ritmo nelle due circoscrizioni. C'è tuttavia da osservare che il tasso di incremento di produttività per il settore secondario risulta superiore nel Sud (5,5% a fronte del 5,3% nel Centro Nord). Tale maggiore incremento è il risultato dei nuovi investimenti a tecnologia molto avanzata ed a produttività più elevata che hanno avuto un peso relativamente maggiore nel Sud che nel Centro Nord.

1.4. Gli investimenti ed i consumi

Com'è noto le risorse disponibili all'interno di un'area vengono utilizzate ^{da un lato} per rinnovare ed accrescere la dotazione di capitali fissi e ^{dall'altro} per consumi siano essi pubblici o privati.

Per una breve analisi di tali aspetti si considerano successivamente il ritmo degli investimenti e l'andamento dei consumi.

1.4.1. Gli investimenti

Tra il 1951 ed il 1973 gli investimenti (v.tav.5) nel Mezzogiorno sono cresciuti in termini reali ad un ritmo medio annuo dell'8,5% contro il 5,8% del Centro-Nord. E' da rilevare che tale incremento degli investimenti è stato determinato in assoluta prevalenza dello afflusso di risorse esterne al Mezzogiorno infatti il reddito prodotto all'interno dell'area come si preciserà più avanti viene assorbito per la quasi totalità dai consumi, mentre gli investimenti sono finanziati dalla posizione debitoria del Mezzogiorno nei confronti del Centro Nord (v.tav.1).

Esaminando l'andamento settoriale degli investimenti si nota come nel primo decennio ^{abbiano} subito un'accelerazione notevole quelli relativi all'agricoltura (con un tasso di incremento rispetto al 1951 pari al 218%), che hanno esaurito la loro spinta nel decennio successivo. Nell'intero periodo gli investimenti in agricoltura si sono sviluppati ad un tasso del 5,5% nel Mezzogiorno e del 3,8% nel Centro Nord. Per quanto riguarda l'industria solo dopo il 1961 si è

verificato un notevolissimo sviluppo degli investimenti che nel 1973 risultano pari al 78,4% degli investimenti del Centro Nord contro il 22,4 del 1961. Tale risultato si evidenzia considerando i tassi di incremento fatti registrare nel periodo 1951-73 dagli investimenti industriali nelle due aree: 4,2% Centro Nord; 11,5% Mezzogiorno. E' evidente in tale quadro il riflesso delle successive linee di azione della Cassa (v. par. 3. del capitolo III), che nel primo decennio di attività ha concentrato i suoi sforzi nel settore agricolo e nelle infrastrutture preindustriali e solo nel periodo successivo ha avviato un'intensa azione a sostegno degli impianti produttivi. Per quanto riguarda le attività terziarie (trasporti e comunicazioni, commercio, credito, assicurazioni, abitazioni e pubblica Amministrazione) si è registrato un incremento medio annuo nell'intero periodo pressappoco analogo tra le due aree: 7,3% Mezzogiorno; 7,1% Centro Nord. Lo sviluppo non soddisfacente degli investimenti in tale settore, che già al 1951 mostrava una scarsissima efficienza, sembra dovuto a due diversi ordini di motivi: alla persistente presenza di strutture in particolare commerciali che operano ormai su livelli di sussistenza e che non hanno quindi la forza di rinnovare il proprio capitale fisso ed al mancato processo di diffusione degli effetti dello sviluppo industriale, che, in strutture economiche meglio integrate, com'è noto, determina una richiesta di servizi di qualità determinando la spinta agli investimenti.

1.4.2. I consumi

Come risulta dalla tav. 6 i consumi totali nelle due aree sono aumentati tra il 1951 ed il 1973 ad un tasso pressappoco analogo: 5,0% nel Mezzogiorno e 5,1% nel Centro Nord. Si rileva che lo sviluppo dei consumi nel Mezzogiorno è leggermente superiore al tasso di incremento del reddito indice questo della tendenza a trasferire ai consumi una quota maggiore di quella derivante dagli incrementi di reddito. Nel considerare tale andamento occorre tener presente che se è vero che da un lato la spesa per consumi è funzione del reddito è anche vero che essa è spinta dal manifestarsi dei bisogni. Non vi è dubbio che lo stretto contatto del Mezzogiorno con zone largamente industrializzate determina un effetto "imitativo" difficilmente controllabile che spinge i consumi verso livelli superiori a quelli consentiti da reddito "effettivo" prodotto nell'area. Basti considerare che ancora nel 1973 i consumi nel Mezzogiorno coprono (v. tav. 1) il 96% del reddito prodotto contro il 73,0% del Centro Nord. Esaminando distintamente l'andamento dei consumi pubblici e privati è da sottolineare il maggiore incremento che i primi hanno fatto registrare nel Mezzogiorno (4,2% annuo) rispetto al Centro Nord (3,6% annuo). Lo sviluppo di tali consumi - che, com'è noto si identificano con il valore dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione sia alle famiglie allo scopo di soddisfare certi fondamentali bisogni individuali e col

lettivi (ad es. istruzione e sanità), sia alle imprese per agevolare l'attività produttiva, sia all'intera collettività per rispondere ad esigenze di carattere generale (ad es. difesa e giustizia) - appare tuttavia largamente insufficiente per un'area che presenta a tutt'oggi gravi carenze per quel che riguarda le strutture sociali e collettive.

Per quanto riguarda i consumi privati è da rilevare che la loro dinamica esprime efficacemente i mutamenti intervenuti nella struttura economica meridionale. Tale spesa (v. Tav. 7) che si è quasi triplicata nel Mezzogiorno - a valori costanti - passando da 2.919 miliardi nel 1951 a 8.876 miliardi nel 1973, registra un notevole miglioramento nella sua struttura: la percentuale delle spese per consumi alimentari è scesa dal 50,6% nel 1951 al 40,4% nel 1973 mentre contemporaneamente è aumentata la spesa per consumi secondari (*). La struttura dei consumi meridionali appare così al 1973 leggermente superiore a quella del Centro Nord al 1951, con un'aspetto peraltro tipico nel settore delle comunicazioni che è costituito in gran parte dall'acquisto di autovetture ed altri mezzi di trasporto il cui livello percentuale (9,9% del totale) si avvicina molto a quello attuale del Centro Nord (11,2% del totale), espressione di un costume ormai molto unificato nelle varie zone del Paese.

(*) Si rileva che l'utilizzazione (per omogeneità con gli altri dati) della distribuzione dei consumi risultante al 1973, determina qualche distorsione dovuta ai primi effetti dell'inflazione che ha portato i consumatori a restringere i loro consumi secondari. Ad es. negli anni 1970/71 le spese per abbigliamento e beni di carattere ricreativo e culturale si aggiravano rispettivamente intorno al 15,5% ed al 5,9% del totale.

1.5 Osservazioni conclusive

L'analisi dello sviluppo dell'economia meridionale, pone in evidenza una serie di evoluzioni sostanzialmente positive in termini assoluti, e meno in termini relativi di confronto tra l'area meridionale e quella Centro-Settentrionale. Resta al centro del problema meridionale la grave situazione dell'occupazione, che non trovando sbocchi nell'area, determina un ingente ritmo migratorio. Il rallentamento nella crescita della popolazione meridionale ha naturalmente provocato i suoi effetti sul reddito pro-capite, che nel periodo 1961-73 è cresciuto in modo identico rispetto alla altra area (4,1% Mezzogiorno: 4,0% Centro Nord contrariamente al precedente, in cui accentuata era la differenza fra i tassi di sviluppo (v. tav.2). Un giudizio ampiamente positivo dei risultati della politica di sviluppo perseguita in questi anni si può dare solo facendo riferimento all'andamento del Mezzogiorno nel periodo che va dall'Unità d'Italia al 1950, in cui tutti i dati disponibili concordano nel denunciare il continuo regresso delle regioni meridionali nei confronti del Centro Nord. Come già rilevato più positiva appare la situazione in termini di risorse complessive, portandosi il Sud in valori pro-capite dal 72,3% della media italiana al 1951 all'81,9% del 1973.

Il contrasto tra i due indici - "risorse disponibili" e "reddito prodotto" - esprime la difficoltà che il Mezzogiorno incontra nell'avviare un processo autonomo di accumulazione, ciò che costituisce ovviamente il vero obiettivo delle politiche in atto. Ancora attualmente pressochè l'intero ammontare degli investimenti è coperto da risorse provenienti dalle altre regioni.

Tali difficoltà non sono indipendenti dal fatto che si tratta di una regione strettamente legata ad altre a più elevato livello di sviluppo.

Essere parte dello stesso paese, da un lato significa decisivi effetti positivi: senza l'apporto del Nord, il Mezzogiorno avrebbe avuto una disponibilità di risorse di gran lunga inferiore a quella verificatasi. Ma d'altro lato, comporta, per una serie di motivi, gravi ostacoli al raggiungimento di uno sviluppo auto sufficiente. In primo luogo, come si è detto, gli intensi contatti fra regione e regione hanno dato agli abitanti del Mezzogiorno una diretta conoscenza del tenore di vita delle altre regioni, ciò che evidentemente ha comportato una notevole spinta all'accrescimento dei consumi, in misura molto maggiore di quanto consentito dalle risorse interne. Il maggior potere d'acquisto resosi gradualmente disponibile è stato devoluto appunto ai consumi e scarsamente all'accumulazione interna.

In secondo luogo, solo parte dei trasferimenti di capitale verso il Mezzogiorno avviene a titolo gratuito: l'apporto privato di capitali rappresenta un autentico trasferimento produttivo che esiga una remunerazione sotto forma di interessi e di profitti.

Infine l'assenza di dogane, di difficoltà di valuta, la comunanza di lingua, ecc., fanno sì che i prodotti, specie manifatturati, del Nord giungano al consumatore meridionale in sempre maggiori quantità e con l'ausilio di poderose organizzazioni commerciali, contro le quali faticoso e durissimo si presenta lo sforzo di vendita dei nuovi prodotti del Sud.

L'enorme divario di partenza in termini di infrastrutture e di capitale fisso sociale ha fatto sì che gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno, pur contribuendo alla crescita dell'apparato produttivo meridionale, non hanno potuto esprimere tutta la lo

ro fecondità a causa della destinazione settoriale, che è stata inizialmente vincolata dalla necessità di eseguire massicci interventi nelle opere infrastrutturali. Tali investimenti, com'è ben noto, presentano una produttività assai differita, con elevati rapporti capitale-reddito nel breve periodo. Essi sono però destinati a dare un contributo sempre maggiore alla formazione del reddito meridionale via via che saranno integrati dagli investimenti più direttamente produttivi e dall'evoluzione del fattore umano.

ELENCO DELLE TAVOLE ALLEGATE

- Tav. n.1 - Conto generale della produzione (in lire 1963)
- Tav. n.2 - Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato (in lire 1963):
valori assoluti e valori pro-capite
- Tav. n.3 - Prodotto lordo interno costo dei fattori (in lire 1963)
- Tav. n.4 - Ammortamenti per settore di attività economica (in lire 1963)
- Tav. n.5 - Investimenti lordi fissi per settore di utilizzazione (in
lire 1963)
- Tav. n.6 - Consumi privati e pubblici (in lire 1963)
- Tav. n.7 - Consumi privati interni per gruppi di beni e servizi (in
lire 1963).

Tav. 1 - CONTO GENERALE DELLA PRODUZIONE
(miliardi di lire 1963)

RISORSE ED IMPIEGHI	MEZZOGIORNO			CENTRO-NORD			ITALIA		
	1951	1961	1973	1951	1961	1973	1951	1961	1973
	Reddito lordo	3.908	6.312	11.086	11.908	21.599	38.255	15.816	27.911
Importazioni nette (a)	+ 384	+ 1.220	+ 2.956	— 255	— 1.359	— 3.254	+ 129	— 139	— 298
TOTALE RISORSE	4.292	7.532	14.042	11.653	20.240	35.001	15.945	27.772	49.043
Consumi	3.694	5.900	10.656	9.602	15.133	27.975	13.296	21.033	38.631
Investimenti lordi	598	1.632	3.386	2.051	5.107	7.026	2.649	6.739	10.412
TOTALE IMPIEGHI	4.292	7.532	14.042	11.653	20.240	35.001	15.945	27.772	49.043

N.B. Tutte le tabelle del presente capitolo si riferiscono al Mezzogiorno geografico che comprende le seguenti regioni: Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
(a) Le cifre precedenti dal segno (—) indicano le esportazioni nette.
Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale* 1974.

Tav. 2 - REDDITO NAZIONALE NETTO AI PREZZI DI MERCATO :
VALORI ASSOLUTI E PRO-CAPITE
(prezzi 1963)

ANNI	VALORI ASSOLUTI		VALORI PROCAPITE	
	Millardi di lire	Indici (1951 = 100)	Migliaia di lire	Indici (1951 = 100)
MEZZOGIORNO				
1951	3.667,8	100,0	207,8	100,0
1952	3.718,2	101,4	209,5	100,8
1961	5.799,5	158,1	317,5	152,8
1962	5.929,3	161,7	319,2	153,6
1972	9.269,7	252,7	488,3	234,9
1973	9.867,9	269,0	514,7	247,7
CENTRO-NORD				
1951	10.833,2	100,0	364,0	100,0
1952	11.440,8	105,6	382,4	105,1
1961	19.826,5	183,0	620,3	170,4
1962	21.284,7	196,5	659,7	181,2
1972	33.259,3	307,0	938,8	257,9
1973	35.222,1	325,1	987,6	271,3
ITALIA				
1951	14.501,0	100,0	305,8	100,0
1952	15.159,0	104,5	318,0	103,9
1961	25.626,0	176,7	507,2	165,9
1962	27.214,0	187,7	535,3	175,0
1972	42.529,0	293,3	781,6	255,6
1973	45.090,0	310,9	821,2	268,5

Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale* 1974.

Tav. 3 - PRODOTTO LORDO INTERNO AL COSTO DEI FATTORI
(miliardi di lire 1963)

ANNI	VALORI ASSOLUTI				NUMERI INDICI 1951 = 100			
	Agricoltura	Industria	Altre attività (1)	Totale	Agricoltura	Industria	Altre attività	Totale
MEZZOGIORNO								
1951	1.115,9	706,8	1.906,9	3.729,6	100,0	100,0	100,0	100,0
1952	1.000,6	792,4	1.987,7	3.780,7	89,7	112,1	104,2	101,4
1961	1.490,4	1.429,6	3.043,8	5.963,8	133,6	202,3	159,6	159,9
1962	1.367,0	1.535,8	3.190,4	6.093,2	122,5	217,3	167,3	163,4
1972	1.700,9	2.888,2	5.037,6	9.626,7	152,4	408,6	264,2	258,1
1973	1.891,6	3.246,9	5.306,0	10.444,5	169,5	459,4	278,2	280,0
CENTRO-NORD								
1951	1.776,1	3.439,2	5.515,1	10.730,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1952	1.844,4	3.633,6	5.763,3	11.241,3	103,8	105,6	104,5	104,8
1961	2.303,6	7.830,4	7.985,2	18.119,2	129,7	227,7	144,8	168,9
1962	2.391,0	8.573,2	9.258,6	20.222,8	134,6	249,3	167,9	188,5
1972	2.565,1	14.122,8	14.851,4	31.593,3	144,4	410,6	269,3	293,9
1973	2.703,4	15.127,1	15.560,0	33.390,5	152,2	439,8	282,1	311,2
ITALIA								
1951	2.892,0	4.146,0	7.422,0	14.460,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1952	2.845,0	4.326,0	7.751,0	15.022,0	98,3	106,8	104,4	103,9
1961	3.794,0	9.260,0	11.029,0	24.083,0	131,2	223,3	148,6	166,5
1962	3.758,0	10.109,0	12.449,0	26.316,0	129,9	243,8	167,7	182,0
1972	4.266,0	17.011,0	19.889,0	41.166,0	147,5	410,3	268,0	284,7
1973	4.595,0	18.374,0	20.866,0	43.835,0	158,9	443,2	281,1	303,1

(1) È compresa la pubblica Amministrazione.
Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale 1974*.

Tav. 4 - AMMORTAMENTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA
(miliardi di lire 1963)

SETTORI	MEZZOGIORNO		CENTRO-NORD		ITALIA	
	1951	1973	1951	1973	1951	1973
	Agricoltura, foreste e pesca	46,4	188,1	99,6	293,9	146,0
Attività industriali	44,1	478,5	508,9	1.227,5	555,0	1.706,0
Attività terziarie	139,4	501,8	444,6	1.413,2	584,0	1.915,0
TOTALE SETTORE PRIVATO	229,9	1.168,4	1.053,1	2.934,6	1.283,0	4.103,0
Pubblica Amministrazione	10,7	49,3	21,3	98,7	32,0	148,0
TOTALE GENERALE	240,6	1.217,7	1.074,4	3.033,3	1.315,0	4.251,0

Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale 1974*.

Tav. 5 - INVESTIMENTI LORDI FISSI PER SETTORE DI UTILIZZAZIONE
(miliardi di lire 1963)

ANNI	AGRICOLTURA		INDUSTRIA		ALTRE ATTIVITÀ		TOTALE	
	Valori assoluti	Indici (1951 = 100)	Valori assoluti	Indici (1951 = 100)	Valori assoluti	Indici (1951 = 100)	Valori assoluti	Indici (1951 = 100)
MEZZOGIORNO								
1951	87,1	100,0	136,1	100,0	305,3	100,0	528,5	100,0
1952	140,8	161,7	141,5	104,0	372,7	122,1	655,0	123,9
1961	277,0	318,0	384,4	282,4	852,8	279,3	1.514,2	286,5
1962	281,4	323,1	518,2	380,7	938,5	307,4	1.738,1	328,9
1972	276,7	317,7	1.251,3	919,4	1.422,4	465,9	2.950,4	558,2
1973	281,1	322,7	1.470,4	1.080,4	1.448,7	474,5	3.200,2	605,5
CENTRO-NORD								
1951	153,9	100,0	763,9	100,0	904,7	100,0	1.822,5	100,0
1952	172,2	111,9	828,5	108,5	1.025,3	113,3	2.026,0	111,2
1961	332,0	215,7	1.715,6	224,5	2.623,2	289,9	4.670,8	256,3
1962	367,6	238,9	1.836,8	240,5	2.864,5	316,6	5.068,9	278,1
1972	341,3	221,8	1.607,7	210,5	3.792,6	419,2	5.741,6	315,0
1973	352,9	229,3	1.875,6	245,5	4.120,3	455,4	6.348,8	348,3
ITALIA								
1951	241,0	100,0	900,0	100,0	1.210,0	100,0	2.351,0	100,0
1952	313,0	129,9	970,0	107,7	1.398,0	115,5	2.681,0	114,0
1961	609,0	252,7	2.100,0	233,3	3.476,0	287,2	6.185,0	263,1
1962	649,0	269,3	2.355,0	261,7	3.803,0	314,3	6.807,0	289,5
1972	818,0	256,4	2.859,0	317,7	5.215,0	431,0	8.692,0	369,7
1973	634,0	263,0	3.346,0	371,7	5.569,0	460,2	9.549,0	406,1

(1) È compresa la pubblica amministrazione.

Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale* 1974.

Tav. 6 - CONSUMI PUBBLICI E PRIVATI
(miliardi di lire 1963)

ANNI	CONSUMI PRIVATI (*)		CONSUMI PUBBLICI		TOTALE	
	Valori assoluti	Numeri indici (1951 = 100)	Valori assoluti	Numeri indici (1951 = 100)	Valori assoluti	Numeri indici (1951 = 100)
MEZZOGIORNO						
1951	2.887,8	100,0	806,1	100,0	3.693,0	100,0
1961	4.680,9	162,1	1.219,3	154,3	5.900,2	159,7
1973	8.700,5	301,3	1.995,0	247,5	10.695,5	289,5
CENTRO-NORD						
1951	7.811,2	100,0	1.790,9	100,0	9.602,1	100,0
1961	12.649,1	161,9	2.483,7	138,7	15.112,8	157,6
1973	24.054,5	307,9	3.881,0	216,7	27.935,5	290,9
ITALIA						
1951	10.699,0	100,0	2.597,0	100,0	13.296,0	100,0
1961	17.330,0	162,0	3.703,0	142,9	21.033,0	158,2
1973	32.755,0	306,2	5.876,0	226,3	38.631,0	290,5

(*) La differenza dei dati sui consumi privati contenuti nella presente tabella e nella tavola n. 7 è dovuta all'inclusione delle spese nette dei non residenti (saldo tra le spese effettuate nella ripartizione dai non residenti e le spese effettuate all'esterno dai residenti nella ripartizione) non ripartibili per tipi di consumo.

Fonte: ISTAT, *Annuario di contabilità nazionale* 1974.

Tav. 7 - CONSUMI PRIVATI INTERNI PER GRUPPI DI BENI E SERVIZI
(miliardi di lire 1963)

TIPI DI CONSUMI	MEZZOGIORNO				CENTRO-NORD				ITALIA			
	1951		1973		1951		1973		1951		1973	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Generi alimentari e bevande	1.478,1	50,6	3.586,7	40,4	3.360,9	42,8	9.227,3	37,5	4.839,0	44,9	12.814,0	38,3
Tabacco	107,7	3,7	374,1	4,2	285,3	3,7	872,9	3,6	393,0	3,6	1.247,0	3,7
Vestitario e calzature	268,3	9,2	874,7	9,9	718,7	9,2	2.143,3	8,7	987,0	9,2	3.018,0	9,0
Abitazioni e spese connesse	536,0	18,4	1.556,3	17,5	1.721,0	21,9	4.763,7	19,4	2.257,0	21,0	6.320,0	18,9
Igiene e salute	149,5	5,1	787,6	8,9	487,5	6,2	2.019,4	8,2	637,0	5,9	2.807,0	8,4
Trasporti e comunicazioni	114,9	3,9	880,4	9,9	418,1	5,3	2.760,6	11,2	533,0	4,9	3.641,0	10,9
Beni di carattere ricreativo e cultur.	165,8	5,7	435,2	4,9	521,2	6,6	1.424,8	5,8	687,0	6,4	1.860,0	5,5
Altri beni e servizi	98,3	3,4	380,9	4,3	337,7	4,3	1.380,1	5,6	436,0	4,1	1.761,0	5,3
TOTALE	2.918,6	100,0	8.875,9	100,0	7.850,4	100,0	24.592,1	100,0	10.769,0	100,0	33.468,0	100,0

Fonte: ISTAT, Annuario di contabilità nazionale 1974.

2 - L'ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO E AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MEZZOGIORNO.

2.1. La legislazione speciale per il Mezzogiorno, ebbe origine con le prime norme in favore dell'industrializzazione che risalgono al 1947 e con la legge istitutiva della "Cassa" per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) del 10 Agosto 1950 n.646.

Il fondamentale contenuto della legge del 1950 era costituito dalla "codificazione" di una regione convenzionale, il "Mezzogiorno" quale area e problema base della depressione e squilibrio territoriale del Paese e dall'avvio di un piano a lungo termine per l'esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale; piano riguardante "complessi organici di opere" inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua, la bonifica, la trasformazione agraria, la viabilità, le opere di interesse turistico e l'esecuzione di acquedotti e fognature. La legislazione del Mezzogiorno ha poi trovato un'organica **definizione** nel Testo Unico delle Leggi sul Mezzogiorno emanato con D.P.R. 30 Giugno 1967 n.1593, successivamente modificato ed integrato dalla Legge n.853 del 6 Ottobre 1971 (v.Allegato 1), che attualmente regola l'attività della "Cassa".

La "Cassa per il Mezzogiorno" ha sede in Roma e la sua giurisdizione si estende su di un territorio di 131.250 Kmq. con una popolazione di 19,6 milioni di abitanti. L'area di intervento della Cassa è costituita dalle regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, dalle provincie di

(Lazio)
 Latina e Frosinone, dalle isole Toscane (Elba, Giglio, Ponza, Capraia), dai comuni della Provincia di Rieti già compresi nel l'ex circondario di Cittaducale, dai comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto (Ascoli Piceno), nonché dai comuni della provincia di Roma, compresi nel comprensorio di bonifica di Latina.

Gli strumenti governativi ed amministrativi dell'intervento straordinario sono:

2.2. Comitato Interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) - La programmazione economica nazionale.

Il CIPE è un Comitato Interministeriale, istituito con legge n.48 del 27 febbraio 1967 che raggruppa tutti i Ministri preposti ai dicasteri che regolano l'attività economica e sociale (Bilancio - Tesoro - Finanze - Lavoro e Previdenza Sociale - Agricoltura e Foreste - Industria e Commercio - Lavori Pubblici - Turismo e Spettacolo - Marina Mercantile - Affari Esteri - Commercio con l'Estero - Trasporti e Aviazione Civile - Partecipazioni Statali - Interventi Straordinari nel Mezzogiorno), presieduto dal Presidente del Consiglio, coadiuvato in qualità di Vice Presidente dal Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica.

Il CIPE è il massimo organo di indirizzo della politica economica nazionale e ad esso spettano l'indicazione delle direttive generali occorrenti all'attuazione del programma di sviluppo economico nazionale ed il coordinamento a tale scopo delle attività della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici.

Tali direttive trovano il loro riscontro nel programma economico nazionale 1971-75 (trattasi in realtà di documento programmatico preliminare) derivante da un rapporto preliminare noto convenzionalmente come Progetto '80, che abbracciando l'arco di due successivi piani quinquennali fornisce una prospettiva della società italiana negli anni '70. Il programma economico nazionale si divide in due parti: la prima costituisce l'ipotesi programmatica dello sviluppo del sistema economico nel suo insieme; e la seconda individua una serie di azioni programmatiche che si esplicano in "progetti" di natura sociale e "promozionali" configurando un orientamento in Italia di programmazione per progetti. In tale ambito sono previste anche quelle speciali azioni programmatiche per lo sviluppo del Mezzogiorno che formano oggetto dei "progetti speciali" d'intervento dei quali si parlerà nel capitolo III.

Con riferimento al Mezzogiorno è demandato al CIPE di assicurare l'integrazione della politica in favore delle regioni meridionali con la programmazione economica nazionale ed il coordinamento degli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno con gli interventi a carattere nazionale.

In particolare il CIPE formula:

- le direttive sulle materie di intervento nel Mezzogiorno, con particolare riguardo ai programmi e localizzazioni infrastrutturali;
- le direttive generali in materia di politica industriale e più specifiche in relazione ai piani promozionali di settore, previa individuazione dei settori da considerare prioritari sia dal punto di vista occupazione sia ai fini dell'espansione dell'apparato produttivo nazionale.

Il CIPE, inoltre, è la sede in cui si esplica la "contrattazione programmata". In tale sede il CIPE prende conoscenza dei programmi di investimento industriale superiore ai 5 miliardi e stabilisce l'ammontare degli incentivi da concedersi alle imprese e le infrastrutture specifiche necessarie al pieno funzionamento dell'impianto.

2.3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

E' Ministro senza portafoglio, che fa parte del Consiglio dei Ministri e del CIPE ed è il responsabile politico dell'azione di intervento straordinario in favore del Mezzogiorno ed ha specifiche funzioni di coordinamento tra gli obiettivi generali determinati dal CIPE e l'azione esercitata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In particolare il Ministro ha la responsabilità della formulazione dei progetti speciali (vedi capitolo **IV**) della loro presentazione al CIPE e dell'attuazione delle delibere del CIPE in materia e sempre nel quadro dei poteri di impulso e di iniziativa, ha il compito di formulare proposte al CIPE per determinare gli interventi idonei a favorire il processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Per quanto riguarda gli investimenti inquadrati nella contrattazione programmata, spetta al Ministro l'istruttoria tecnica dei progetti e la attuazione delle delibere del CIPE in materia. Tali poteri investono la determinazione dei tempi e delle modalità di esecuzione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti e la quantificazione dei fondi all'uopo destinati.

Ha infine, poteri di vigilanza e di controllo sull'attività della Cassa.

2.4. Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia Meridionale).

2.4.1. Ente autonomo di diritto pubblico, con personalità giuridica propria, istituito con legge 10.8.1950, n.646, è lo strumento creato dal legislatore allo scopo specifico di sviluppare il progresso economico e sociale delle zone depresse della Italia meridionale e delle isole comunemente note col nome di "Mezzogiorno". La sua durata è ora prevista sino al 31.12.1980.

Caratteristica giuridico-strutturale dell'Istituto è quella di essere un ente pubblico, straordinario e provvisorio per seguente fini di interesse generale. La devoluzione di detti fini statuali pone in luce il carattere aggiuntivo della attività dell'istituzione, la quale deve operare "in più" rispetto agli interventi di natura ordinaria. Tale ente quindi, in relazione alla sua speciale funzione, pur assumendo la veste giuridica di ente pubblico, è stato dotato di una struttura^e di una organizzazione speciale, che gli consentono di agire più scioltamente e rapidamente, con criteri meno formalistici e più dinamici che non le ordinarie amministrazioni pubbliche.

2.4.2. Compiti della Cassa sono:

- Elaborazione tecnica ed esecuzione dei "progetti speciali di interventi organici a carattere intersettoriale e/o interregionale", nel campo dello sviluppo territoriale e di azioni promozionali e produttive del Mezzogiorno (1) . Tali progetti sono presentati al CIPE dal Ministro per il Mezzogiorno, su iniziativa propria o delle Regioni.

./.

(1) art.2 Legge 853 del 6 ottobre 1971 (vedi allegato 1)

- Promozione dell'industrializzazione in tutti i suoi complessi aspetti: dalla realizzazione delle infrastrutture specifiche ed altre forme di economie esterne, agli aiuti di varia natura agli investimenti ed agli operatori, alla formazione di quadri, a taluni interventi per la commercializzazione dei prodotti.
- Realizzazione di una serie di opere sul campo dei servizi civili, dell'agricoltura, del turismo per il completamento dei programmi precedenti.
- Azione ausiliaria a servizio delle Regioni consistente nell'assistenza tecnica per la progettazione ed esecuzione di interventi di loro competenza.

Tali compiti vengono svolti attraverso programmi quinquennali, per la realizzazione dei quali la Cassa ha avuto assegnate dal Parlamento successive disponibilità finanziarie.

2.4.3. La Cassa per il Mezzogiorno è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto: di un Presidente e 6 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La proposta di nomina spetta al Ministro per il Mezzogiorno, il quale deve preventivamente sentire il Consiglio dei Ministri. Affianca il Consiglio di Amministrazione, un Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti tra i Consiglieri della Corte stessa, e gli altri dal Ministro del Tesoro.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante di ogni atto formale e di impegno dell'Istituto. Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza delle leggi, accerta la regolare tenuta degli atti e dei libri contabili; svolge il riscontro a consuntivo sulle spese dell'Istituto.

La "Cassa per il Mezzogiorno" ha sede in Roma ed alla periferia agisce normalmente, mediante "concessione" o "affidamento" delle opere, ad enti vari (organi periferici dell'Amministrazione dello Stato e regionale; Amministrazioni provinciali; Comuni, Consorzi di bonifica; Consorzi industriali, ecc.). Nell'ambito dei progetti speciali può affidare, sulla base di apposite convenzioni, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti a società a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione di Enti Pubblici locali. Solo per alcuni settori (ad es.: acquedotti) esistono uffici periferici di Direzione Lavori. Sono pure costituiti un ufficio speciale a Napoli ed uno in Sardegna ed in Sicilia per l'applicazione di leggi speciali, aggiuntive al piano generale.

2.4.4. Per provvedere alle esigenze dei suoi programmi l'Istituto gestisce gli stanziamenti disposti a suo favore dalle leggi, inseriti nel bilancio dello Stato e versati direttamente dal Ministero del Tesoro, con la facoltà inoltre: di scontare e cedere in garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti tali stanziamenti; di emettere obbligazioni nei limiti delle sue dotazioni; di contrarre prestiti all'estero, anche in eccedenza alle proprie dotazioni, utilizzando il controvalore in lire per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servono a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno

e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione dello stesso. (I prestiti sono stati effettuati a beneficio della "Cassa" prevalentemente dalla BIRS e dalla BEI). Nei limiti delle sue dotazioni e disponibilità pluriennali, la "Cassa" può assumere impegni in eccedenza agli stanziamenti annuali, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori.

2.5. Regioni

Prima dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario avvenute con legge 281 del 1970 operavano nel Mezzogiorno due regioni a statuto speciale: Sicilia e Sardegna, i cui Statuti furono approvati con Legge costituzionale il 26 Febbraio 1948. Tali Regioni operano sui fondi speciali posti a disposizione dallo Stato che trovano il loro riconoscimento per la Sardegna nel "Piano della rinascita economica e sociale dell'isola" e per la Sicilia nel cosiddetto "Fondo di solidarietà nazionale". E' da rilevare che mentre per l'attuazione del Piano di Rinascita la Cassa ha svolto e svolge tuttora sino ad esaurimento della Legge n.588 dell'11.6.1962 funzioni di assistenza tecnica alla Regione attraverso l'approvazione dei progetti il controllo esecutivo e la effettuazione dei collaudi, per quanto riguarda la Sicilia l'Amministrazione regionale procede autonomamente alla gestione del Fondo suddetto.

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario l'art. 117 della Costituzione stabilisce che esse possono emanare norme legislative nei seguenti settori: agricoltura e foreste, artigianato, pesca nelle acque interne, caccia, cave e torbiere, navigazione e porti lacuali, viabilità-acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, turismo e industria alberghiera, urbanistica, istruzione professionale.

Sono attribuite inoltre alle regioni competenze su alcuni settori minori e su materie relative all'organizzazione degli uffici ed enti amministrativi dipendenti della Regione.

La partecipazione delle Regioni alla determinazione degli interventi di sviluppo avviene sia attraverso un apposito "Comitato interregionale" costituito presso il Ministero del Bilancio e composto dai Presidenti delle Giunte regionali o da assessori all'uopo incaricati; sia attraverso il riconoscimento alle regioni del potere di proporre "progetti speciali".

Per il finanziamento dell'azione di sviluppo nei campi ora di competenza delle regioni, è stato costituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art.9 Legge 16.5.70, n.281) le cui disponibilità sono dal Bilancio statale versate alle Regioni. I territori in tutto o in parte compresi nel Mezzogiorno, beneficiano del 60% dell'ammontare complessivo del "Fondo". Sempre con riferimento al Mezzogiorno al fine inoltre di aumentare le disponibilità delle regioni, è altresì stabilito che ad esse venga riservata una quota pari al 60% delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di loro competenza.

2.6. Le partecipazioni statali.

Una forma assai importante di intervento della Pubblica amministrazione nell'economia meridionale è quella delle partecipazioni statali. Tale forma che si è molto diffusa in questo dopoguerra consiste in una partecipazione più o meno intensa del capitale pubblico al capitale di imprese private e quindi alla loro direzione al fine di svolgere un'attività calmietatrice o di salvare imprese avanti particolare importanza economica o sociale o di svolgere un'azione promozionale realizzando investimenti in settori e regioni che - come nel caso del Mezzogiorno, presentano particolari esigenze di sviluppo. Per me-

glio coordinare l'azione pubblica in campo economico è stato costituito nel 1956 (Legge 22 dicembre 1956 n.1598) il Ministero delle Partecipazioni Statali che ha compiti di coordinamento vigilanza e controllo sulle aziende a partecipazione statale e sugli Enti che ne raggruppano la gestione. L'art.3 della legge istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali prescrive che gli enti dipendenti debbano operare "secondo criteri economici". Gli statuti delle numerosissime società facenti capo ai suddetti enti sono retti dalle norme del codice civile, che all'art.2247 precisa che esse sono costituite per l'esercizio" di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Attraverso la formula delle partecipazioni statali si è creato un cambio fra capitale di Stato e capitale privato assicurando lo svolgimento di attività produttive o di servizi in forma imprenditoriale per il conseguimento di determinati obiettivi di carattere economico-sociale nel rispetto delle leggi di mercato. Tra gli Enti pubblici di gestione delle partecipazioni statali i più importanti sono: l'IRI (Istituto Ricostruzione Industriale) costituito con capitali statali, il quale gestisce nell'interesse dello Stato e spesso a mezzo di società finanziarie partecipazioni di numerose imprese della più varia natura (bancaria, industriale, commerciale, costruzioni, di trasporto e di comunicazioni) orientando e coordinando la loro attività; l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) che gestisce l'attività di imprese specializzate nella produzione e nello scambio di minerali carburanti ed in genere di idrocarburi . Per dare un'idea dell'importanza che ha assunto l'intervento dello Stato in campo industriale, sembra opportuno sottolineare che circa il 50% degli investimenti nel Mezzogiorno, sono da attribuirsi alle aziende a partecipazione statale, come in alcuni settori hanno un predominio assoluto come nel caso della siderurgia e della chimica.

L'importanza di tale intervento nel Mezzogiorno è stata accentuata nella ricordata Legge n.853 che all'art. 7 prevede che la percentuale degli investimenti che gli Enti di gestione e le aziende a partecipazione statale devono effettuare nei territori meridionali, deve essere pari, per i nuovi impianti all'80% del totale. In ogni caso gli investimenti globali, cioè per nuovi impianti ed ampliamenti di impianti preesistenti, degli enti e delle aziende sopra indicate, debbono rappresentare una quota non inferiore al 60% del complesso degli investimenti da essi a qualsiasi titolo effettuati.

2.7. La manovra della spesa pubblica.

Accanto agli strumenti istituzionali della politica in favore del Mezzogiorno, altre misure di carattere generale sono previste per garantire che una rilevante quota delle spese di investimento previste nel Bilancio dello Stato venga utilizzata nei territori meridionali.

In merito va ricordata in primo luogo la disposizione dell'art.7 della legge n.853 del 6.10.1971 che proroga al 31 dicembre 1980 la riserva a favore del Mezzogiorno di una quota non inferiore al 40% delle somme stanziare per spese di investimento negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato. Per assicurare una maggiore funzionalità a tale riserva, la normativa stabilì

sce che negli stati di previsione della spesa, ciascun capitolo relativo a spese di investimento porti l'indicazione delle somme destinate agli interventi nel Mezzogiorno. Si precisa nel contempo che le somme non "impegnate" a chiusura dell'esercizio sono devolute al finanziamento dei progetti speciali. E' inoltre fatto obbligo alle Amministrazioni statali, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo e ai consorzi industriali, di riservare il 30% delle forniture e lavorazioni necessarie, a favore delle imprese industriali meridionali.

Altre "riserve" a favore del Mezzogiorno, di portata più limitata rispetto alle precedenti, sono quelle relative alle disponibilità conferite all'IMI per la riconversione e ristrutturazione industriale (riserva del 40%), alle disponibilità della GEPI, per interventi in difesa di aziende in difficoltà (riserva del 40%). Sono altresì riservati al Mezzogiorno il 40% degli interventi sul fondo speciale per la ricerca applicata, ed il 50% delle somme stanziare per la riduzione dei tassi di interesse in favore di piccole e medie imprese commerciali.

3. L'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.

3.1. - Leggi di finanziamento e altre risorse.

Per la realizzazione dei suoi programmi dal 1950 al 1975 sono stati assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno in base alle leggi di finanziamento succedutesi nel tempo, 13.346 miliardi, da investire senza restituzione.

In primo luogo, la Cassa venne dotata nel 1950 di un fondo iniziale di 1.000 miliardi, da impiegare in un decennio di attività. Tale fondo venne integrato già a partire dal 1952 e più particolarmente con la legge n.634 del 29.7.57 che prorogò l'attività della Cassa al 1965. Per il quinquennio 1965-70 la Cassa ebbe assegnati 2.800 miliardi. Infine per il vigente quinquennio 1971-75, la Cassa ha avuto dotazioni per 8.350 miliardi assegnati in prevalenza dalla legge n. 853 del 6 ottobre 1971.

In sintesi il quadro delle assegnazioni di legge della Cassa dal 1950 ad oggi è quello espresso nella tabella 4, che segue, per un totale di 13.346 miliardi di lire.

TAB.4 - ASSEGNAZIONI DI LEGGE AL 31/XII/1974

				(milioni di lire)	
Legge	10 agosto	1950	n. 646	£	1.000.000=
"	25 luglio	1952	n. 949	"	280.000=
"	29 luglio	1957	n. 634	"	760.000=
"	28 dicembre	1957	n. 1349	"	8.500=
"	24 luglio	1959	n. 622	"	20.000=
"	2 giugno	1961	n. 454	"	30.000=
"	30 gennaio	1962	n. 28	"	4.250=
"	11 giugno	1962	n. 588	"	968=
"	6 luglio	1964	n. 608	"	80.000=
"	30 marzo	1965	n. 221	"	3.000=
"	26 giugno	1965	n. 717	"	1.640.000=
"	21 giugno	1967	n. 498	"	260.000=
"	8 aprile	1969	n. 160	"	900.000=
"	18 dicembre	1970	n. 1034	"	100.000=
"	15 aprile	1971	n. 205	"	262.000=
"	6 ottobre	1971	n. 853 (*)	"	6.863.000
"	27 dicembre	1971	n. 868	"	125.000=
"	12 agosto	1974	n. 371	"	<u>1.000.000=</u>
Totale				£	<u>13.345.718=</u>

(*) Lo stanziamento della Legge 853 è di £ 7.125 miliardi, comprensivi della quota di 262 miliardi della Legge n. 205, che quindi sono stati portati in detrazione.

Completano il quadro dei fondi posti dallo Stato a disposizione della Cassa, sempre in via definitiva, altre acquisizioni finanziarie di minore rilievo costituite da quote interessi su particolari operazioni creditizie di rientro di fondi ERP, da proventi vari per un totale di circa 350 miliardi.

Infine vanno ricordate altre fonti di finanziamento della Cassa non a titolo definitivo ma provvisorio. Si tratta di fondi reperiti all'estero, prevalentemente presso idonei Istituti internazionali di sviluppo, la BIRS e la BEI. Tali fondi, da restituire con relativi interessi generalmente del termine di 10-15 anni, sono stati destinati ad operazioni di credito industriale. Tale azione di riferimento di fondi, che costituiscono una integrazione della dotazione fissata dallo Stato, viene condotta direttamente dalla Cassa su approvazione del Ministero del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio; il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti contratti è garantito dallo Stato.

3.2. - Evoluzione degli obiettivi dei successivi piani pluriennali -

Obiettivi del 1° piano decennale 1950-60 dotato di 1000 miliardi di lire (pari a circa il 0,7% del reddito nazionale in quel periodo) furono essenzialmente la realizzazione di un complesso di infrastrutture e di modifiche di fondo dell'ambiente, atte a costituire nel Sud una struttura favorevole per attività economiche più evolute. Per quanto attiene l'incremento della produzione, l'intervento fu rivolto in modo particolare alla bonifica e all'agricoltu

ra che costituiva, pur con la sua scarsa produttività, il settore portante dell'economia del Mezzogiorno. Tale intervento ebbe luogo in concomitanza e in stretto coordinamento con lo sviluppo della riforma agraria (che ha interessato circa 1 milione di ettari) votata pure dal Parlamento nello stesso 1950.

In sostanza, nonostante taluni primi passi di sviluppo di una politica energetica e industriale, il primo piano decennale di intervento straordinario per il Mezzogiorno fu concepito e realizzato essenzialmente come un "piano di preindustrializzazione". Tale situazione ebbe a subire una prima decisa modifica col rilancio del piano da 10 a 15 anni (sino al 1965), e più ancora con la successiva legge n.717 del 26 giugno 1965. Tale strumento legislativo particolarmente organico e moderno, mentre prolungava la durata della Cassa per un altro quindicennio, sino cioè al 31 dicembre 1980, fissava intanto la dotazione dei mezzi finanziari necessari per il primo quinquennio, rafforzava inoltre la struttura dell'inquadramento politico e programmatico per il Sud nel nuovo quadro della politica di programmazione economica nazionale, definita dal Parlamento per lo stesso periodo.

La graduale evoluzione dei compiti affidati alla Cassa, si esprime nel rovesciamento degli obiettivi con il crescente impegno in favore dell'industrializzazione. La distribuzione dei fondi per settori di intervento nel quinquennio 1966-70 risultò infatti del 49% per l'industria, del 22% per infrastrutture generali; 17% agricoltura, 5% turismo, il restante 7% ad interventi vari tra cui di rilievo quelli in favore della formazione del fattore umano.

Per il quinquennio in corso 1971-75, l'impostazione dei programmi Cassa deriva dalle direttive contenute nella Legge n.853 del 6.10.1971 (vedi allegato 1), che disciplina sostanzialmente l'attività odierna dell'Istituto. E' da rilevare che tale legge è la prima legge organica per il Mezzogiorno entrata in vigore dopo la costituzione delle Regioni a statuto ordinario, che come già rilevato, hanno competenza in una serie di settori che prima erano affidati all'Amministrazione ordinaria ed alla Cassa.

Dell'azione di sviluppo economico restano all'Amministrazione centrale dello Stato oltre alle direttive generali, soprattutto due grandi ordini di problemi: da un lato la realizzazione di grandi strutture di base, aventi carattere complesso, ad obiettivo intersettoriale e/o interregionale; dall'altro la promozione e lo sviluppo delle industrie, specie nelle zone più difficili. Appunto per questi obiettivi il Parlamento ha riconosciuto - con la citata legge - la utilità di affiancare ancora da parte dell'Organismo straordinario amministrazione ordinaria, fissando inoltre il criterio di una disponibilità della "Cassa" a fianco alle Regioni, per compiti tipici di queste, sia per il completamento di precedenti programmi della "Cassa" stessa, sia per competenze specifiche proprie delle Regioni.

Deriva da quanto esposto la ripartizione del programma Cassa per il quinquennio in corso in tre grandi linee di intervento:

- A) Progetti speciali di interventi organici a carattere intersettoriale e/o interregionale nel campo dello sviluppo territoriale

e di azioni produttive promozionali per il Mezzogiorno;

- B) Promozione industriale in tutti i suoi complessi aspetti dalle infrastrutture specifiche destinate alla formazione di economie esterne, agli aiuti di varia natura agli investimenti ed agli operatori.
- C) Realizzazione di una serie di opere nel campo dei servizi civili, dell'agricoltura e del turismo a completamento di precedenti programmi non completamente attuati per mancanza di disponibilità finanziaria e azione di sostegno alle attività di competenza regionale nelle varie azioni di sviluppo.

3.3. - Distribuzione dei fondi per programmi ed investimenti previsti.

Le somme stanziare dalle Leggi e le altre risorse sopra riportate, hanno consentito e consentono alla Cassa di poter programmare i suoi interventi in un arco pluriennale e di poter assumere impegni di spesa entro i limiti stabiliti dalle Leggi di finanziamento. L'erogazione dei fondi tuttavia segue un ritmo più lento adeguandosi ai tempi effettivi di realizzazione delle opere pubbliche e degli altri investimenti; essa risulta poi particolarmente differita nel tempo per quanto riguarda il beneficio degli interessi dei mutui di favore. Di tutto ciò le leggi di stanziamento tengono conto prevedendo tempi più dilazionati nelle quote annuali iscritte in Bilancio e per tanto nella erogazione dei fondi dal Tesoro alla Cassa, in confronto alle possibilità di impiego.

Nella tabella che segue vengono presentati, in sintesi, i programmi relativi al primo quindicennio di attività ed ai quinquenni 1965-71 e 1971-75, l'attribuzione dei fondi diversi settori di intervento e gli investimenti che ne derivano.⁽⁹⁾

Trattasi di un quadro generale della distribuzione dei fondi della Cassa, che riguardano interventi diretti pressochè a totale carico - come il caso delle infrastrutture generali e delle infrastrutture in agricoltura, industria, turismo e servizi civili; ed interventi indiretti di incentivazione alle attività produttive che determinano investimenti per^{un} ammontare molto superiori all'onere sostenuto dalla Cassa.

(9) Si tenga presente che la tavola qui riportata non coincide con la tab.6 del presente capitolo in quanto in questa sede sono rilevati gli investimenti derivanti dagli stanziamenti che potranno presumibilmente completamente realizzarsi entro il 1977/78.

Tab. 5 - FONDI POSTI A DISPOSIZIONE DELLA «CASSA» E INVESTIMENTI
CORRISPONDENTI NEI PERIODI 1951-70 E 1971-75
(miliardi di lire correnti)

	1950-1970		1971-1975	
	Onere Cassa	Investimenti	Onere Cassa	Investimenti
INFRASTRUTTURE GENERALI	1.296	1.382	1.393	1.478
Acquedotti e fognature	683	766	895	980
Opere stradali e ferroviarie	557	560	480	480
Ospedali	56	56	18	18
AGRICOLTURA	1.744	2.020	770	930
Infrastrutture (bonifiche - irrigazione - conservazione suolo)	1.310	1.360	468	468
Impianti produttivi e miglioramenti fondiari	434	660	302	462
INDUSTRIA	1.603	7.005	4.257	8.117
Infrastrutture (attrezzatura aree e nuclei - porti e aeroporti)	198	205	717	717
Impianti industriali	(a) 1.405	(b) 6.800	(c) 3.540	(b) 7.400
TURISMO	252	396	295	465
Infrastrutture	96	96	120	120
Alberghi e attrezzature turistiche	156	300	175	345
ARTIGIANATO E PESCA	96	310	56	180
FATTORE UMANO E PROGRESSO TECNICO	134	185	120	125
AREE DI PARTICOLARE DEPRESSIONE	57	75	437	510
PROGETTI SPECIALI	—	—	807	880
I.V.A. E VARIE	185	—	215	—
TOTALE	5.306	11.373	8.350	12.685

(a) All'importo va aggiunto l'impiego di prestiti esteri per 662 miliardi.
(b) Investimenti comprensivi dell'impiego di prestiti esteri.
(c) All'importo va aggiunto l'impiego di prestiti esteri per 155 miliardi.

3.4. - Gli investimenti e le opere fisiche realizzate.

Nella tab.6 sono riportati gli investimenti effettivamente realizzati o promossi dalla Cassa tra il 1951 ed il 1974. Trattasi come già ricordato di investimenti realizzati direttamente dalla Cassa nel campo delle opere pubbliche e di investimenti provvati nei settori produttivi dall'azione di incentivazione della Cassa. Esaminando la tabella si nota - su di un complesso di 14.255 miliardi - che sono stati eseguiti lavori per 4.073 miliardi nel settore degli interventi diretti con particolare incidenza nei settori dell'agricoltura (31,2%) e nel settore degli acquedotti reti idriche e fognarie (26,0%) mentre nel settore degli incentivi è assolutamente in evidenza l'industria che ha realizzato investimenti per 8.270 miliardi di cui 2.260 nel quinquennio 1966-70 e 4.054 nel quadriennio 1971-74.

Tab. 6 - INVESTIMENTI REALIZZATI O PROVOCATI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIOENO AL 31 DICEMBRE 1974

(miliardi di lire correnti)

SETTORI	QUINQUENNI					ANNI				A TUTTO IL 1974
	1951-55	1956-60	1961-65	1966-70	1971	1972	1973	1974 (c)		
	INFRASTRUTTURE	467,7	498,2	604,7	811,4	313,4	377,9	436,1	563,7	
Bonifiche e sistemazioni montane	161,6	189,7	292,0	241,4	73,0	87,1	101,4	125,0	1.271,2	
Viabilità	76,1	43,0	70,6	134,2	51,7	65,1	81,1	101,9	623,7	
Acquedotti e fognature	47,2	85,0	168,3	295,6	103,7	120,9	112,4	124,1	1.057,2	
- Opere esterne (a)	(46,9)	(83,0)	(134,7)	(182,0)	(65,7)	(79,3)	(95,0)	(103,0)	(789,6)	
- Opere interne (a)	(0,3)	(2,0)	(33,6)	(113,6)	(38,0)	(41,6)	(17,4)	(21,1)	(267,6)	
Opere turistiche	8,0	13,7	25,3	25,2	9,1	9,9	15,2	16,0	122,4	
Opere ferroviarie	22,0	51,9	28,2	8,9	0,4	0,3	-	-	111,7	
Aree industriali	-	-	19,7	65,7	48,2	56,7	71,9	101,1	363,3	
- Aree industriali	-	-	(14,7)	(28,5)	(30,0)	(44,2)	(53,0)	(81,4)	(251,8)	
- Porti e aeroporti	-	-	(5,0)	(37,2)	(18,2)	(12,5)	(18,9)	(19,7)	(111,5)	
Ospedali civili	-	-	0,6	33,4	8,9	5,0	8,8	11,6	68,3	
Riforma fondiaria	152,8	114,9	-	-	-	-	-	-	267,7	
Opere civili nelle zone depresse	-	-	-	7,0	18,4	32,9	45,3	84,0	187,6	
INIZIATIVE INCENTIVATE	99,0	558,5	1.911,2	2.691,4	1.133,0	1.361,6	1.112,9	1.061,7	9.929,3	
Miglioramenti fondiari (b)	43,0	153,0	215,6	124,5	49,0	51,3	69,2	64,3	769,9	
Iniziative industriali (c)	50,9	381,4	1.523,5	2.260,0	1.010,0	1.194,0	(e) 960,0	(e) 900,0	8.269,8	
Iniziative alberghiere e turistiche (d)	5,1	7,9	46,2	133,0	52,3	59,6	45,4	73,9	423,4	
Pesca e artigianato	-	16,2	125,9	173,9	21,7	56,7	48,3	23,5	466,2	
- Pesca	-	(10,3)	(66,1)	(98,6)	(40,7)	(27,1)	(25,0)	(14,0)	(251,8)	
- Artigianato	-	(5,9)	(59,8)	(75,3)	(11,0)	(29,6)	(23,3)	(9,5)	(214,4)	
PROGRESSO TECNICO E SVIL. CIVILE	-	22,6	76,3	70,0	18,7	18,8	22,3	24,0	252,7	
TOTALE GENERALE	566,7	1.079,3	2.592,2	3.572,8	1.465,1	1.758,3	1.571,3	1.649,4	14.255,1	

(a) Investimenti realizzati con contributi per reti interne di acquedotti e fognature.
 (b) Comprende gli investimenti per miglioramenti fondiari, magazzini granari, fabbricati rurali terremotati, assistenza tecnica ed impianti cooperativi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.
 (c) Comprende gli investimenti industriali realizzati mediante interventi creditizi con fondi esteri e finanziamenti concessi dagli Istituti speciali e dagli altri Istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio termine nel Mezzogiorno. I dati sono al netto delle scorte e del capitale d'esercizio.
 (d) Comprende investimenti per iniziative alberghiere ed opere di interesse turistico.
 (e) Dati provvisori.

Il complesso degli investimenti sopra riportati ha determinato in sintesi le seguenti realizzazioni:

- APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Il piano di interventi per la normalizzazione degli acquedotti meridionali è stato concepito dalla Cassa secondo un disegno organico ed unitario conforme al Piano regolatore generale degli acquedotti che attualmente regola a livello nazionale l'attività nel settore.

In complesso si sono realizzate:

27 dighe e traverse con una capacità di invaso di

21,4 milioni di mc d'acqua

1.677 opere di presa costruite con una portata di

61 mila litri al secondo

2.961 centri approvvigionati con una popolazione di

9.938 mila abitanti.

- VIABILITA'

Sono state costruite e sistemate dalla Cassa strade a scorrimento veloce ordinarie e turistiche e di bonifica per complessivi 36 mila Km. La rete viaria meridionale che nel 1950 era di 42 mila Km. si estende ora su 105 mila ai quali si aggiungono le grandi autostrade che hanno attualmente uno sviluppo di 1.400 Km.

In sintesi sono stati costruiti o sistemati:

- Viabilità a scorrimento veloce	Km. 1.633
- Viabilità ordinaria	" 19.864
- Strade turistiche	" 2.251
- Strade di bonifica	" 12.357

- PORTI E AEROPORTI

- Costruzione ed il potenziamento di 21 scali marittimi per un importo di 123 miliardi;
- costruzione e potenziamento dei 4 aeroporti di Pescara, Potenza, Bari e S.Eufemia Lametia per un importo di 18 miliardi.

- OSPEDALI

- Ospedali costruiti o ampliati n.71
- Nuovi posti-letto n.30.695.

AGRICOLTURA

L'attività nel settore riguarda non solo le opere pubbliche di irrigazione, bonifica e di sistemazione montana, ma anche incentivazione ai privati per i piani di miglioramento fondiario, assistenza tecnica, realizzazione di impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'azione svolta dalla Cassa può così sintetizzarsi:

- 37 grandi dighe per una capacità di invaso di 3 miliardi di mc. d'acqua
- 429 mila ettari irrigati
- 14 mila Km di canali per l'irrigazione
- 1 milione di Ha di terreni difesi e prosciugati
- 141 mila Ha di rimboschimenti
- 1.023 impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- 122 mila case rurali
- 99 mila stalle
- 2.309 miliardi di investimenti realizzati.

- INDUSTRIA

L'intervento nel settore riguarda l'attrezzatura con infrastrutture ad alto livello degli agglomerati e l'azione di incentivazione alle iniziative produttive.

I risultati ad oggi conseguiti sono:

77 agglomerati attrezzati per un importo di 409 miliardi

15.646 iniziative finanziate

860 mila nuovi posti di lavoro

8.000 miliardi di investimenti.

- TURISMO

La Cassa ha indirizzato la sua attività in questo settore con provvedimenti diretti al miglioramento delle attrezzature ambientali, al restauro e valorizzazione delle zone archeologiche, monumentali e paesistiche. Mediante il credito ed i contributi in conto capitale ha esercitato un'azione di stimolo all'iniziativa privata favorendo lo sviluppo della rete alberghiera.

In sintesi le maggiori realizzazioni riguardano:

2.151 interventi per scavi, restauri ed infrastrutture turistiche per un importo di 109 miliardi

2.960 iniziative alberghiere finanziate con

99.780 camere

190.168 letti.

FORMAZIONE UMANA E CIVILE

La Cassa ha promosso una vasta gamma di iniziative volte a migliorare l'attrezzatura scolastica del Mezzogiorno per la preparazione tecnica e professionale dei giovani, per la formazione dei quadri direttivi ed intermedi.

Le iniziative promosse dalla Cassa a questo fine sono le seguenti:

133 Istituti e scuole professionali per l'agricoltura

14 Centri interaziendali industriali

299 Centri di addestramento professionale nell'industria

1.121 asili infantili.

4. ASPETTI CARATTERIZZANTI L'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL PRESENTE QUINQUENNIO.

Gli aspetti di maggior rilievo dell'azione straordinaria nel periodo 1971-75 sono da un lato quelli relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture di base a carattere interregionale o intersettoriale ed alla promozione di vaste azioni in favore delle attività produttive anch'esse a carattere interregionale che trovano la loro organica definizione nei "progetti speciali" e dall'altro quelli riguardanti un'intensa azione volta allo sviluppo industriale in tutti i suoi complessi aspetti che vanno dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie alla localizzazione, alla incentivazione delle attività produttive alla formazione del personale.

Con tale impostazione si è superato il criterio di un intervento per 22 poli di concentrazione, che aveva caratterizzato soprattutto il periodo 1965-71, arrivando ad una concezione unitaria del territorio meridionale rispetto al quale è prevista una serie di interventi atti a favorire un processo diffusivo dello sviluppo. Tale tipo di azione è volto in particolare a consentire uno sviluppo più equilibrato tra le varie aree del Mezzogiorno legando tra loro grandi interventi infrastrutturali, azioni volte allo sviluppo agricolo e turistico e promozione industriale tesa quest'ultima a favorire la diffusione nelle zone interne del Mezzogiorno delle industrie trasformatrici delle materie prime prodotte dalle grandi industrie di base.

4.1. I progetti speciali.

La formula del "progetto speciale" di interventi organici viene così definita dall'art.2 della Legge n.853: "I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale e di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo di attività economiche in specifici territori o settori produttivi. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici ed in mancanza delle direttive dei piani regionali di sviluppo".

I progetti speciali sono stati definiti come "programmazione, progettazione e gestione coordinata degli interventi diretti all'attuazione di specifici obiettivi entro tempi determinati. La loro formulazione richiede generalmente metodologie complesse, quali modelli logico-matematici (che consentono di valutare una serie di soluzioni alternative e di definire le conseguenze sociali ed economiche delle politiche decise) come pure in sede esecutiva, metodi PERT applicati a serie parallele di singoli progetti esecutivi.

In data 4 agosto 1972 ad esecuzione della nuova legge, il CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica)

deliberava una prima serie di progetti speciali, ai quali si è aggiunto recentemente un nuovo gruppo di progetti che vengono così a determinare il quadro assai completo dei fondamentali problemi di sviluppo economico territoriale del Mezzogiorno.

Il primo più importante gruppo di progetti speciali può individuarsi in quelli volti a sviluppare in modo coordinato e sul piano territoriale come su quello settoriale, il problema della creazione e utilizzazione delle risorse idriche del Mezzogiorno. Come già più volte ricordato, tale aspetto costituisce nel Mezzogiorno così come negli altri paesi del mediterraneo, la strozzatura chiave per lo sviluppo non soltanto dell'agricoltura ma della vita civile e industriale. I progetti speciali affrontano il problema in duplice modo: attraverso una serie di progetti a carattere territoriale per ampie regioni volti a studiare, potenziare e disciplinare la disponibilità di risorse idriche (attraverso soprattutto la realizzazione di invasi di accumulo, ma anche delle falde sotterranee, riciclaggio di acque reflue industriali e civili, ecc.) e la loro adduzione e distribuzione ai fini degli usi igienici, industriali e agricoli. Le tecniche moderne dell'analisi dei sistemi e altre metodologie aggiornate, nel campo in particolare delle analisi idrologiche per grandi bacini, sono strumenti tipici per gli studi preliminari volti a soluzioni ottimali sia nel campo dell'accumulo di risorse come in quello della loro distribuzione settoriale.

A completare il quadro dei progetti speciali di interesse idrico è stato tuttavia aggiunto un particolare progetto a carattere orizzontale interessante l'intero Mezzogiorno, volto allo sviluppo delle irrigazioni . Tale impostazione si è resa necessaria dato il carattere di questo impiego che richiede non solo opere di ingegneria per reti di distribuzione, ecc., ma richiede soprattutto l'azione sistematica e penetrante di impulso alle trasformazioni fondiario-agrarie, assistenza tecnica e finanziaria degli agricoltori, orientamenti produttivi e organizzazione del mercato. In tale ottica rientrano anche i due progetti speciali volti al potenziamento produttivo di due settori il cui sviluppo in questo momento appare fondamentale per l'economia nazionale del Mezzogiorno, e cioè il settore della produzione della carne e quello agrumicolo legati anch'essi sostanzialmente nei territori meridionali allo sviluppo del Mezzogiorno.

Un secondo gruppo di progetti speciali è quello inerente il processo di sviluppo territoriale volto al fine di predisporre l'ambiente per intensi processi di industrializzazione, a loro volta già definiti con i grandi gruppi industriali generalmente di partecipazione statale attraverso la "contrattazione programmata". Rientrano in questo gruppo ad esempio il progetto speciale relativo allo sviluppo della Sicilia Sud-Orientale imperniato su processi della petrolchimica e chimica derivata, la realizzazione del nuovo porto industriale di Cagliari.

Un terzo gruppo di progetti speciali è quello volto a realizzare direttrici di sviluppo in zone particolarmente difficili dell'interno, imperniato sulla costruzione di una arteria stradale, ma non soltanto sull'asse stradale e sue derivazioni, ma impostando anche lo sviluppo della direttrice su una serie di alcune industrie, potenziamento di centri urbani, ecc. Rientrano in questo modello il progetto speciale per la direttrice sub-appenninica Marche-Abruzzi-Molise, e quella interessante l'interno del Lazio e della Campania da Avezzano-Casino a Benevento-Avellino e alla fascia meridionale interna della provincia di Salerno.

Alcuni altri progetti fanno perno su aspetti di sviluppo agro-turistico con ampio rilievo ad esigenze ecologiche da un lato ed economiche dall'altro (progetto speciale per la forestazione a scopo produttivo in tutto il Mezzogiorno; sviluppo agro-turistico della Sila e Aspromonte; realizzazione di una catena di approdi turistici lungo le coste del Tirreno e dell'Adriatico).

4.2. L'industrializzazione.

L'intervento per l'industrializzazione del Mezzogiorno ha in pratica inizio nel/1957, ^{con la Legge n.634 del} attraverso una disciplina territoriale volta ad attrezzare con infrastrutture generali e specifiche, una serie di zone industriali atte a favorire la localizzazione degli impianti attraverso l'intensificazione dell'azione di incentivazione in favore delle iniziative produttive. Tale intervento nel primo periodo si è concentrato soprattutto lungo le zone costiere, che presentavano le migliori caratteristiche per un più rapido sviluppo industriale (zone di pianura, presenza di porti, rapidi collegamenti con la rete viaria e ferroviaria nazionale) ed ha determinato in misura prevalente la localizzazione di grandi impianti di base che caratterizzano in particolare alcune aree della Campania (siderurgia) della Puglia (siderurgia e petrolchimica) della Sicilia e Sardegna (petrolchimica). Tale impostazione ha subito alcune modifiche a partire dal 1971 sulla base delle disposizioni contenute nella Legge n.853 e delle direttive in materia di industrializzazione. Direttive che riguardano fundamentalmente la creazione di una serie di zone attrezzate nelle aree interne onde favorire la penetrazione del processo di sviluppo industriale già verificatosi lungo la costa ed una incentivazione particolarmente favorevole per la piccola e media industria, che presenta possibilità occupazionali di gran lunga superiori ai grandi complessi di base.

L'azione in favore dell'industrializzazione in sintesi si estrinseca attraverso la realizzazione di infrastrutture generali e di attrezzatura con infrastrutture specifiche di particolari zone di territorio che prendono il nome di "agglomerati" che determinano un ambiente favorevole agli insediamenti industriali, l'incentivazione alle iniziative produttive, la formazione del personale, l'assistenza agli imprenditori.

4.2.1. Le direttive per la realizzazione di infrastrutture.

Le infrastrutture per la localizzazione degli impianti si concentrano come già ricordato in particolari zone di territorio denominate "agglomerati", che costituiscono i punti di forza nell'attrezzatura di più ampie zone di territorio denominate aree e nuclei industriali. Le aree sono comprensori costituiti da parecchi comuni generalmente accentrati intorno ad un capoluogo di provincia e comprendenti più "agglomerati". I nuclei sono comprensori composti da pochi comuni con uno sviluppo territoriale molto inferiore a quello delle aree e si sviluppano attorno ad un solo "agglomerato". Le aree ed i nuclei attualmente esistenti nel Mezzogiorno sono in complesso 48 (di cui 21 aree e 27 nuclei) e gli agglomerati definiti sono 106 di cui 77 già completamente attrezzati o in via di attrezzatura.

L'attività nelle aree e nuclei industriali è regolata a livello politico dalle Regioni, a livello intermedio e operativo dalla "Cassa", e a livello locale dal Consorzio industriale. Il Consorzio è un istituto di diritto pubblico autonomo che ha la sua radice sulla iniziativa di Enti pubblici locali quali Comuni Province e Camere di Commercio, nonché di Associazioni/^{di imprenditori} e Sindacati lavoratori presenti sulla zona.

Il Consorzio ha compiti:

- giuridico amministrativi che consistono sulla predisposizione del Piano Regolatore dell'area e del nucleo che viene approvato dagli organi Regionali, espropriazione dei terreni necessari per infrastrutture ed in caso di necessità per gli impianti e cessione dei terreni agli interessati;
- di natura esecutiva, tecnico-ingegneristica: studio dei progetti, appalto degli stessi o esecuzione in gestione diretta delle opere infrastrutturali;

- di natura economico promozionale volti a facilitare l'insediamento delle industrie, mantenendo contatti con gli operatori compiti per i quali i consorzi si avvalgono della collaborazione dello IASM (v.par.4.2.4.).

Lo Stato attraverso la "Cassa" copre le spese per opere pubbliche di carattere specifico che vengono realizzate mediante concessione ai Consorzi ed in qualche caso in gestione diretta dalla Cassa. Tali opere riguardano i settori della viabilità per la costruzione di strade di raccordo tra la rete viaria principale e quella interna delle aree e dei nuclei, tenendo conto altre sì delle esigenze agricole e turistiche della zona, in modo da formare una maglia operativa completa; dei trasporti ferroviari per la realizzazione di raccordi tra la rete nazionale e la rete locale, con particolare riferimento alle linee metropolitane per favorire gli spostamenti della manodopera; dell'approvvigionamento idrico, che costituisce condizione essenziale all'insediamento di molte attività industriali. In questo campo è da ricordare come il problema della disciplina e valorizzazione delle acque sia divenuto sempre più complesso negli ultimi anni per l'interferenza di richieste dei vari utenti per usi industriali agricoli e potabili, da cui deriva l'obiettivo intersettoriale proprio ormai di tutti i grandi invasi e dei relativi grandi adduttori. La distribuzione dell'acqua tra gli utenti viene prefissata per le zone ricadenti nell'ambito dei progetti speciali sui progetti stessi, e per le altre da un'apposita commissione intersettoriale acque operante presso la "Cassa"; dell'approvvigionamento ener-

getico per dotare gli agglomerati delle opere elettriche necessarie, per la cui realizzazione è competente l'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) e delle reti di distribuzione di gas naturale per la cui realizzazione è competente l'E.N.I.; ^(Ente Nazionale Idrocarburi) dei porti per la realizzazione di tutte le attrezzature necessarie al traffico marittimo delle merci in entrata ed in uscita.

Altri interventi riguardano la sistemazione dei terreni e la costruzione di impianti di depurazione e disinquinamento, che hanno assunto particolare rilievo in quest'ultimo periodo.

Le direttive che sono state emanate dal CIPE, sulla base del disposto della Legge n.853, per la realizzazione dell'assetto in frastrutturale delle aree e nuclei riguardano in particolare: a) la realizzazione di una serie di infrastrutture coordinate, relative agli impegni assunti in sede di contrattazione programmata, con il conseguente avvio di nuove zone da attrezzare ed il completamento di attrezzature già avviate negli anni precedenti, nelle zone di più attivo sviluppo industriale; b) l'attrezzatura di nuclei di sviluppo industriale lungo le direttrici interne di sviluppo. Trattasi delle zone difficili del Mezzogiorno, cioè delle zone dove più intenso è il fenomeno di spopolamento, nelle quali è necessario avviare un processo di industrializzazione onde conferire un maggiore equilibrio allo sviluppo delle diverse aree del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il primo aspetto va ricordato che si tratta di corrispondere alle esigenze di localizzazione di iniziative, approvate dal CIPE, con investimento superiore ai 5 miliardi. Si tratta di interventi che comprendono rilevanti impegni di carattere tecnico e finanziario da realizzarsi spesso entro tempi molto ristretti. Di particolare rilievo in

questo ambito sono gli interventi che la Cassa sta attuando nell'area di Reggio-Calabria per l'insediamento del V Centro siderurgico, e nelle aree di Napoli per la localizzazione di industrie meccaniche, di trasporto^{di Taranto} per l'ampliamento del IV Centro Siderurgico, di Sassari e Siracusa per i grandi complessi chimici.

Per quanto riguarda il secondo aspetto è da rilevare che l'attrezzatura dei nuclei lungo le direttrici interne ha lo scopo fondamentale di agevolare l'insediamento di piccole e medie industrie, che determinano possibilità di occupazione in zone in cui il fenomeno dell'emigrazione è più rilevante. Le direttrici di penetrazione industriale - che si pongono come elemento di riequilibrio dello sviluppo industriale del Mezzogiorno fino ad oggi localizzatasi prevalentemente lungo le fasce costiere - già avviate a realizzazione sono le seguenti:

- Alto Lazio e Abruzzo (da Rieti per l'Aquila Sulmona e lungo la fascia della Valle del Sangro)
- Basso Lazio e Molise (da Sora per Cassino, Isernia Campobasso e lungo la Valle del Biferno)
- Basso Lazio Campania interna (Cassino-Caianello-Telese-Benevento-Avellino)
- Bradanica Salentina (da Candela attraverso il Materano ed il retroterra di Taranto e Salento)
- Longitudinale Calabrese (dalla Valle del Crati - Cosenza - S. Eufemia-Reggio Calabria)

- Occidentale Siciliana (da Alcamo verso Trapani e Mazzara del Vallo)
- Centro meridionale Siciliana (da Enna ad Agrigento)
- Trasversale Sarda (da Oristano per Ottana Nuoro Siniscola).

4.2.2. Le agevolazioni alle imprese industriali

L'azione della Cassa in tema di incentivazione (1) alle iniziative industriali si esplica sia attraverso l'attività creditizia e finanziaria, per consentire alle imprese di fruire di mutui a tasso ridotto rispetto a quello di mercato, nonché la concessione di contributi diretti in conto capitale sugli investimenti realizzati. La prima attività a sua volta viene conseguita con l'erogazione agli Istituti autorizzati al credito a medio termine di contributi poliennali sugli interessi, oppure con l'utilizzo di prestiti esteri (in particolare attraverso operazioni della Banca Europa degli Investimenti). Sono pure responsabilità della Cassa alcune agevolazioni minori quali l'applicazione di tariffe ridotte per i trasporti ferroviari di macchinari e materiali per gli impianti, la concessione di speciali, contributi per invasi e condotte d'acqua ad uso di impianti industriali. Non fanno capo alla

(1) Per i dettagli sull'attività di incentivazione vedi allegato 2.

Cassa ma direttamente alle amministrazioni competenti altre agevolazioni che interessano il settore fiscale e la riduzione degli oneri sociali per i lavoratori occupati, riduzione ^{in relazione al} che/vigente regime contributivo assume per le imprese particolare rilevanza.

In sintesi per quanto riguarda gli incentivi finanziari le imprese che avviano iniziative produttive nel Mezzogiorno possono godere di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale nella seguente misura.

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	FINANZIAMENTO (1)	TASSO DI INTERESSE	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
da 100 a 1500 milioni di Lire	35%	5,0%	35 - 50%
da 1500 a 5000 milioni di Lire	35 - 50%	5,0%	15 - 20%
Oltre 5000 milioni di lire	30 - 50%	7,5%	7 - 12%

(1) L'ammontare del finanziamento e dei contributi è espresso in termini percentuali rispetto all'ammontare dell'investimento.

Si fa presente che il finanziamento a tasso agevolato viene concesso nelle misure sopra indicate in rapporto all'investimento globale comprendente impianti fissi e scorte di materie prime e semilavate. L'onere della Cassa è costituito dalla differenza tra il tasso base fissato con decreto del Ministro del Tesoro del 21.10.74 nella misura massima del 13,8% ed il tasso agevolato corrisposto dall'imprenditore. Il contributo in c/capitale viene corrisposto sugli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti i macchinari e

e le attrezzature. In particolare per la parte di spesa relativa al macchinario ed attrezzature costruiti da industrie ubicate nel Mezzogiorno nonchè per la spesa relativa ad impianti antinquinamento la misura del contributo in conto capitale è elevata del 10%.

4.2.3. La formazione del personale - Il Formez.

La complessa materia relativa alla formazione della manodopera si è esplicata fino al 1971 attraverso contributi per le attrezzature di centri privati i cui corsi di formazione erano riconosciuti dal Ministero del Lavoro ed attraverso la creazione dei Centri Interaziendali di addestramento professionale sull'industria (CIAPI). Tali Centri costituiscono un elemento di estrema importanza nel settore in esame per la modernità delle attrezzature, l'impostazione degli impianti che riproducono l'ambiente e l'atmosfera delle aziende industriali e l'originalità della formula di gestione che prevede la partecipazione di operatori pubblici e privati all'amministrazione, ponendo così in stretto contatto tali Centri di addestramento con la realtà industriale della zona.

Come si è ricordato in precedenza la competenza in materia di istruzione professionale è passata alle Regioni alle quali la Cassa ha trasferito tutte le strutture ad oggi realizzate. Per quanto attiene la formazione della manodopera è stata riservata alla Cassa la formazione professionale degli adulti, che viene svolta in relazione alle iniziative del Fondo Sociale Europeo. A tale scopo la Cassa ha assicurato agli operatori industriali del Mezzogiorno il presupposto indispensabile per recuperare dal Fondo Sociale parte delle spese, concedendo contributi per attività formative degli adulti gestita direttamente dalle aziende e per quelle promossa dai CIAPI.

Più ampio è l'intervento della Cassa nel settore della for

mazione dei quadri direttivi ed intermedi, che si svolge attraverso una serie di iniziative che pur diverse per forme istitutive dimensioni e contenuti sono rivolti alla formazione specializzata di neo laureati e diplomati. In tale settore l'attività si esplica sia attraverso il finanziamento diretto della Cassa di corsi per imprenditori, e dirigenti d'azienda e periti industriali presso appositi centri sia attraverso un apposito organismo il FORMEZ (Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno), che ha istituzionalmente il compito di affiancare la Cassa nel campo della preparazione del fattore umano. Il FORMEZ è un'associazione di diritto privato ed ha come suoi organi: il Presidente - il Consiglio d'Amministrazione - il Collegio dei revisori. Grava finanziariamente sul bilancio della Cassa per il perseguimento dei suoi fini, che sono l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche locali in funzione delle particolari esigenze di trasformazione economica e sociale. Tali scopi sono perseguiti dal FORMEZ attraverso convegni, seminari di addestramento, corsi di assistenza tecnica per i quadri delle aziende e degli Enti, corsi di formazione.

4 2.4. L'azione di promozione (IASM).

L'azione di promozione e di assistenza nei confronti di nuove iniziative imprenditoriali (non solo nel settore industriale ma anche in quello turistico) viene svolto da un Ente collegato alla Cassa e denominato Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno^(I.A.S.M.). L'Istituto ha sede in Roma ed agli effetti giu

ridici si presenta come un'associazione di diritto privato: suoi organi sono: il Presidente, l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori.

Nello svolgimento delle sue funzioni, oltre ad attività generiche di indagini e studi, di propaganda, informazione e consulenza, l'Istituto ha compiti:

- di promozione, con l'obiettivo specifico di attrarre investimenti italiani e stranieri nel Mezzogiorno interessando gli operatori economici, mediante un'adeguata azione di propaganda sulle concrete possibilità di sviluppo dei settori industriali meridionali;
- di assistenza sia alle nuove iniziative che alle imprese già esistenti, fornendo alle prime collaborazione per la utilizzazione delle facilitazioni vigenti, nonché notizie sulle dotazioni infrastrutturali della zona prescelta per la localizzazione dell'impianto, ed alle seconde consulenze per la soluzione di problemi riguardanti la razionalizzazione e la riorganizzazione tecnico amministrativa.

Una particolare forma di assistenza viene concessa agli organismi ed Enti locali, fornendo la collaborazione - a titolo gratuito - di esperti e tecnici per l'esame e l'impostazione di problemi connessi alla progettazione e gestione delle opere, all'efficienza interna ed alle diverse funzioni politico-amministrative degli Enti, con particolare riferimento a quelle concernenti la pianificazione del territorio e la promozione dello sviluppo economico locale.

I programmi annuali dello IASM sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli oneri relativi ricadono essenzialmente sul bilancio finanziario della Cassa, che approva il bilancio annuale dell'Istituto.

ALLEGATO 1

LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N° 853 - Finanziamento
della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio
1971-75 e modifiche ed integrazioni al Testo Unico
sugli interventi nel Mezzogiorno

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, n. 853 – FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1971-75 E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO.

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1971)

• **Art. 1** – *(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale. 1

Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (1). 2

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE. 3

Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 4

I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge è soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgerà le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi già approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971. 5

Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono state trasferite al CIPE. 6

Le attribuzioni del soppresso Comitato nonché quelle del Ministro per gli interventi 7

(1) In base alle disposizioni vigenti i territori meridionali agevolati — cui si fa riferimento anche in numerosi altri articoli della legge — comprendono: le Regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché: le province di Frosinone e Latina; i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Roma - in parte; Pomezia; Albano Laziale - in parte; Ariccia; Genzano - in parte; Lanuvio; Velletri - in parte; Anzio; Nettuno); i Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex Circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrice; Cittareale; Leonessa; Posta; Borbona; Cantalice; Micigliano; Antrodoco; Castel S. Angelo; Cittaducale; Borgo Velino; Rieti - limitatamente alla frazione di Vazia; Petrella Salto; Fiamignano; Pescorocchiano; Borgorose); in Toscana, le Isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; i Comuni della provincia di Ascoli Piceno, inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto (Grottammare; Ripatransone; S. Benedetto del Tronto - in parte; Montepredone; Acquaviva Picena; Monsampolo del Tronto; Offida; Castorano; Spineto; Colli del Tronto; Castel di Lama; Maltignano; Appignano del Tronto; Castignano; Folignano; Ascoli Piceno; Rotella; Force; Venarotta; Roccafluvione; Palmiano; Comunanza; Acquasanta; Montegalfo; Arquata del Tronto).

segue art. 1

straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.

I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico. 8

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge. 9

I piani pluriennali di coordinamento previsti dall'articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge. 10

• *Art. 2 – (Progetti speciali di interventi organici)*

I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi. 1

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo. 2

• *Art. 3 – (Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali)*

I progetti speciali di cui all'articolo 2, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali, sono sottoposti dal Ministro stesso al CIPE, il quale delibera su di essi, in attuazione del programma economico nazionale, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, e fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati. 1

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE di cui al comma precedente provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 2

L'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati. 3

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in 4

segue art. 3

forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali.

• **Art. 4** — *(Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)*

Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione (2), sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE. 1

Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge. 2

Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie. 3

Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei. 4

Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge. 5

Per le finalità indicate nel precedente comma è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo. 6

Alle predette Regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. 7

(2) *Art. 117 della Costituzione*: "La Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

• **Art. 5 – (Attività della "Cassa" su richiesta delle Regioni)**

Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate. 1

Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 2

Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge. 3

• **Art. 6 – (Composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno)**

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è composto da un presidente e da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri. 1

• **Art. 7 – (Riserve a favore del Mezzogiorno)**

La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (3), è prorogata al 31 dicembre 1980. 1

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico predetto. 2

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge. 3

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente la indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori. 4

Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma 5

(3) Il primo comma dell'art. 43 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riserva ai territori meridionali, fino al 30 giugno 1970, una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1 luglio 1959 per interventi negli stessi territori.

segue art. 7

dell'articolo 43 (4) del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno. 6

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'articolo 80 (5) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato articolo 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette. 7

Alla riserva di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono obbligati anche gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno. 8

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori. 9

Le disponibilità conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 legge 22 marzo 1971, n. 184 (6), nonché la disponibilità che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 (7) e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle Regioni meridionali. 10

(4) Il secondo comma dell'art. 43 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabiliva che fino al 30 giugno 1970 gli investimenti effettuati dagli enti e dalle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, dovevano essere nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori del Mezzogiorno; gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovevano in ogni caso rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel territorio dello Stato.

(5) L'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato e alle aziende autonome, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali, ubicate nei territori del Mezzogiorno.

(6) La Legge 22 marzo 1971, n. 184 - Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali - stabilisce, tra l'altro, che l'IMI venga dotato di un fondo di 40 miliardi per effettuare interventi a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, "anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzarne l'efficienza".

(7) Legge 18 dicembre 1961, n. 1470 - Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale.

segue art. 7

Gli interventi di competenza della società finanziaria di cui all'articolo 5 (8) della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive della società stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle Regioni meridionali. 11

Sono ugualmente riservati alle predette Regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni. 12

Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 13

● **Art. 8 – (Direttive del CIPE in materia di industrializzazione)**

Il CIPE, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno (10), nonché specifici piani promozionali di settore. 1

Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina (11): 2

le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione;

le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo;

le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la

(8) Con l'art. 5 della *Legge 22 marzo 1971, n. 184*, l'EFIM, l'ENI, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni (la GEPI), che, per "concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto e riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate".

(9) *Legge 16 settembre 1960, n. 1016* – Finanziamento a medio termine al commercio.

(10) Vedi pag. 27: "Direttive del CIPE in materia di industrializzazione, di cui all'art. 8, comma primo della legge 6 ottobre 1971, n. 853".

(11) Vedi pag. 29: "Direttive del CIPE in materia di industrializzazione, di cui all'art. 8, comma secondo e seguenti, della legge 6 ottobre 1971, n. 853".

segue art. 8

realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata (12);

le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine alla attività di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attività di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;

le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dell'articolo 10, nonché per i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (13), e all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse (14). Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. 3

Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4

• *Art. 9 – (Costituzione di una società finanziaria per il Mezzogiorno)*

Su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità 1

(12) Alla "contrattazione programmata" la legge fa riferimento specifico nei successivi art. 10 e 14. Al riguardo si ricorda che la procedura della "contrattazione programmata", così come definita dal CIPE nella seduta del 18 gennaio 1968, consiste in consultazioni tra lo Stato e le imprese in ordine agli interventi pubblici previsti per il Mezzogiorno e, rispettivamente, ai programmi di investimento aziendali con particolare riferimento a quelli riguardanti il Mezzogiorno, sulla cui base confrontare i due ordini di impegni, verificarne la congruenza rispetto agli obiettivi del Piano, ed eventualmente adattare gli impegni dello Stato e i progetti di investimento delle imprese alle esigenze dello sviluppo industriale del Sud. Nella prima fase della "contrattazione programmata" si precisò inoltre, nel corso della riunione generale di apertura delle consultazioni, tenuta il 22 febbraio 1968, che il procedimento della "contrattazione programmata" non si limita alle maggiori imprese ma riguarda anche le piccole e medie imprese, in relazione alle quali è stato affidato allo IASM il compito di individuare iniziative industriali di medie e piccole dimensioni suscettibili di un coordinamento operativo tali da formare complessi organici di investimento nel Mezzogiorno.

(13) Vedi precedente nota (9).

(14) Vedi pag. 39: "Direttive del CIPE in materia di agevolazioni alle iniziative commerciali nel Mezzogiorno, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853".

segue art. 9

patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.

• **Art. 10 – (Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali)**

Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire. 1

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni: 2

a) il contributo di cui all'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;

b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'articolo 101 del citato testo unico, è concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.

Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento (15) il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma è concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno può concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonchè per l'addestramento della mano d'opera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi. 3

Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura variabile fra il 15 per cento e il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico può essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati. 4

La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (16), secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. 5

A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilità alle 6

(15) Vedi pag. 92: "Decreto ministeriale 8 maggio 1972 – Determinazione delle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, ai fini della concessione dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno".

(16) Vedi pag. 77: "Decreto ministeriale 6 maggio 1972 – Graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno".

segue art. 10

agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.

Il parere di conformità è richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 (17) del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno. 7

Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, l'ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonchè le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'art. 8. 8

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalità di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati. 9

La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalità delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell'articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 10

Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonchè per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali è elevata di dieci punti in percentuale. 11

La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso. 12

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro (18), sentito il 13

(17) L'art. 103 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che l'ammissibilità alle agevolazioni previste per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti, è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio e artigianato. L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

(18) Vedi pag. 117: "Decreto ministeriale 23 maggio 1972 — Determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853".

segue art. 10

Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti. 14

Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 15

Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno. 16

La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori. 17

Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorità i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti, prestati dall'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ). 18

Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale, di cui all'articolo 9. 19

I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi compresi quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma. 20

Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonché sulle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa. 21

Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, 22

segue art. 10

ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.

Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare — per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti — apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). 23

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, può essere concesso un finanziamento agevolato dagli Istituti all'uopo abilitati, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per impianti fissi, ivi compreso l'acquisto dei locali necessari all'impianto, e scorte. La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata al 30 per cento della spesa per gli impianti fissi. 24

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro (19), sentito il comitato interministeriale del credito e del risparmio. 25

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti preesistenti. 26

● **Art. 11 — (Contributi finanziari alla SVIMEZ)**

Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso alla Associazione predetta, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, un contributo annuale di L. 250.000.000 a partire dall'esercizio 1972 e sino a tutto l'esercizio 1975. 1

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, con le disponibilità di cui all'articolo 17, comma quarto, della presente legge. 2

● **Art. 12 — (Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare)**

Il contributo in conto capitale, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, è elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori (20). 1

(19) Vedi pag. 118: "Decreto ministeriale 23 maggio 1972 — Determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853".

(20) Vedi pag. 119: "Decreto ministeriale 19 aprile 1972 — Misure del finanziamento a tasso agevolato e del contributo in conto capitale per gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori".

segue art. 12

Agli esercenti nelle isole minori attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non è applicabile il limite previsto dall'articolo 4 n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. 2

• **Art. 13 – (Registrazione a tassa fissa per acquisto di immobili)**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 109 (21) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti: 1

“Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito. 2

Il termine di cinque anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. 3

La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione”. 4

• **Art. 14 – (Autorizzazione ai nuovi impianti)**

Le società per azioni quotate in borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopraindicate, nonché le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi ed in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi, sono tenute a comunicare al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica i loro programmi di investimento. 1

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente su richiesta del ministro per il bilancio e per la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, col Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti. 2

I progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti per importi superiori a lire 7 miliardi, da chiunque predisposti, devono essere tempestivamente comunicati al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. 3

(21) T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109, I comma: “Il trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annessi e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, è soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000” (con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tale misura è stata elevata a L. 15.000).

Il secondo e terzo comma dell'art. 109 fissavano in tre anni dalla registrazione dell'atto, il termine entro il quale si doveva dimostrare che il fine dell'acquisto era stato conseguito, oltre alle modalità necessarie alla prova del conseguimento.

segue art. 14

La realizzazione dei progetti di investimento contenuti nei programmi di cui al primo e al secondo comma, nonché quella dei progetti di cui al terzo comma, si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità dagli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonché in relazione alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. 4

Coloro i quali danno corso ai programmi ed ai progetti di cui ai precedenti comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'Erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento. 5

Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti programmi e progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. 6

Le amministrazioni dello Stato, anche decentrate, gli enti pubblici, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti locali minori non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di loro competenza in presenza della deliberazione negativa del CIPE prevista dal presente articolo. 7

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme (22) per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, per il coordinamento con le procedure della contrattazione programmata e con le disposizioni normative relative ad altre autorizzazioni e concessioni previste per lo svolgimento di attività produttive e per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni. 8

• **Art. 15 – (Proroga e modifica di agevolazioni; interpretazioni autentiche)**

Limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all'articolo 17-bis (23) del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli. 1

Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall'articolo 107 (24) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, è concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti. 2

(22) Vedi pag. 122: "Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322 – Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, in materia di programmi di investimento, nonché di autorizzazioni da parte del CIPE, per la realizzazione di programmi inerenti alla creazione od all'ampliamento di impianti, in relazione al livello di congestione ed alla disponibilità di manodopera per la loro localizzazione".

(23) Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 17 bis: "Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 KW, sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970".

(24) Si tratta dell'esenzione dall'imposta di R.M. sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno; tale esenzione è concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, ma fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

segue art. 15

A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico (25). 3

La dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere, e turistiche di cui al primo comma dell'articolo 125 (26) del citato testo unico. 4

Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 (27) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature — sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti — nonchè per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche. 5

La norma di cui al primo comma dell'articolo 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle società che gestiscano — a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione — iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965. 6

● **Art. 16 — (Norme transitorie e finali)**

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4. 1

Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorità per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-75. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 2

(25) Con tale norma il legislatore stabilisce che per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali, possono applicarsi le norme già previste in favore dei Consorzi per le Aree e i Nuclei di sviluppo industriale.

(26) *T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 125*: "Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni, e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro".

(27) Gli articoli citati fanno riferimento alle seguenti agevolazioni fiscali già in vigore in favore delle iniziative industriali: esenzione dell'imposta R.M.; esenzione dell'imposta di R.M. sugli utili reinvestiti in iniziative nel Mezzogiorno; registrazione a tasso fisso dei contratti di acquisto di suolo a fini industriali da parte dei Comuni e di loro cessione alle imprese; registrazione a tasso fisso di trasferimenti di terreni e fabbricati; riduzione a metà dell'IGE per i materiali da costruzione e per quanto occorre all'attuazione delle iniziative; registrazione a tasso fisso degli atti di costituzione delle società; registrazione a tasso fisso di altri atti delle società, quali aumento di capitale, emissione di obbligazioni, atti di trasferimento, fusione e concentrazione; agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e consumo di energia elettrica; esenzione dall'imposta sulle società.

segue art. 16

1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 4 a favore delle regioni meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonché alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentate, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970. 3

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa — ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità — per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributaria e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno. 4

Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente: 5

“Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre”. 6

• **Art. 17 — (Finanziamento degli interventi)**

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 3.125 miliardi comprensivo della quota di lire 262 miliardi di cui alla legge 15 aprile 1971, n. 205, ed al netto, per il periodo stesso, delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160. Tale apporto è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. 1

La risultante somma sarà iscritta, tenuto conto della somma già stanziata ai sensi della citata legge 15 aprile 1971, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 467 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 626 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 820 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1975. 2

segue art. 17

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta stabilite. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire 267 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 200 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 4

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-75, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1979, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1980. 6

Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziare nello Stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. 7

L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi di cui all'articolo 10 è imputato, per il quinquennio 1971-1975, sulla dotazione complessiva autorizzata in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno di lire 2.550 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985. 8

LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI.

LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI.

1. Le imprese di piccole dimensioni

La legge n.853 stabilisce che le imprese industriali di piccole dimensioni, sono quelle (art.10, comma 1) che realizzano investimenti fissi (o raggiungono immobilizzi) compresi tra i 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali da parte di tali imprese, è prevista la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di un contributo a fondo perduto nella misura, predeterminata, del 35% degli "investimenti fissi", considerandosi per tali/^{le}opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Per tali iniziative è concesso anche un finanziamento a tasso agevolato nella misura del 35% dell'"investimento globale", e cioè degli investimenti fissi e delle scorte di materie prime e di semilavorati (art.10, comma 2).

Un trattamento differenziato è previsto (art.10, comma 3) per le imprese di piccole dimensioni che localizzino le loro iniziative nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, in pratica le zone interne del Mezzogiorno. In tale ipotesi il contributo a fondo perduto è concesso nella misura fissa, predeterminata del 45% e la Cassa per il Mezzogiorno può concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonchè per l'addestramento della manodopera, nel limite del 5% degli investimenti fissi.

./.

La misura del tasso di interesse sui finanziamenti concessi alle imprese di piccole dimensioni non è predeterminata dalla legge, la quale si limita a stabilire (art.10, comma 13) che il tasso annuo di interesse è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale da risultare inferiore, di un terzo, a quello praticato alle iniziative di grandi dimensioni. Attualmente il tasso fissato con D.M. del 17.9.74 è pari al 5%.

Alle iniziative realizzate dalle imprese di piccole dimensioni sono inoltre riservati, con priorità (art.10, comma 18), i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti, prestati dall'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno - IASMI, nonché i servizi di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi - FORMEZ. Alle stesse iniziative sono anche prevalentemente riservati (art.10, comma 19) i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione da promuovere dalla costituenda Società finanziaria meridionale.

L'ammissione alla concessione del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato è subordinata al preventivo "parere di conformità" dell'iniziativa ai criteri fissati dal CIPE in materia di industrializzazione (art.10, comma 6). Tale parere viene emanato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2. Le imprese di medie dimensioni.

La legge non definisce le imprese industriali di medie dimensioni; dal contesto si evince, peraltro, che sono tali quelle che

./.

realizzano investimenti fissi o raggiungono, immobiliz-
zi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire.

Per le iniziative industriali realizzate da tale categoria di imprese il contributo a fondo perduto che la Cassa per il Mezzogiorno può concedere è determinato in misura variabile tra il 15% e il 20% degli "investimenti fissi", comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il finanziamento agevolato può essere invece concesso in misura variabile tra il 35% e il 50% dell'"investimento globale", comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorate (art.10, comma 4).

Per quanto concerne il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati, e i servizi dello Iasm e del Formez (nonchè quelli della costituenda Società finanziaria), e le locazioni finanziarie, sono estese (art.10, commi 13, 18 e 19) alle imprese di medie dimensioni le disposizioni già esaminate relativamente alle imprese di piccole dimensioni. Lo stesso è da dirsi per quanto concerne il "parere di conformità". Attualmente il tasso di interesse è fissato nella misura del 5%.

I finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto concedibili alle imprese di medie dimensioni sono, invece, oggetto di graduazione - in conformità agli indirizzi del programma economico nazionale - con provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive generali emanate dal CIPE (art.10, comma 5). Tale provvedimento emanato in data 6 Maggio 1972 stabilisce la graduazione degli incentivi con riferimento a due diversi fattori: quello della localizzazione e quello della categoria di appartenenza delle iniziative. Per quanto riguarda

la localizzazione viene considerata prioritaria quella negli agglomerati delle aree e nuclei di industrializzazione già esistenti (in cui non siano presenti fenomeni di congestione), o in fase di avviata realizzazione o da istituire nelle zone interne del Mezzogiorno. Per quanto riguarda le categorie, le iniziative sono raggruppate in 4 classi a seconda del grado di priorità, che tiene conto del settore produttivo di appartenenza, del contenuto tecnologico delle produzioni, della competitività su scala nazionale ed internazionale, della capacità di assorbire la mano d'opera. Il massimo del finanziamento e del contributo viene concesso alle iniziative a carattere prioritario ovunque siano localizzate se si tratta di ampliamenti o di rinnovi, solo se ubicate in localizzazioni prioritarie se si tratta di nuovi impianti.

Le quote minime di finanziamento e di contributo sono previste per i nuovi impianti relativi ad iniziative ad alta intensità di capitale non localizzate sugli agglomerati delle aree e nuclei industriali.

3. Le imprese di grandi dimensioni.

Sono considerate imprese industriali di grandi dimensioni quelle che realizzano (art.10, comma 8) "investimenti fissi" - comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature - o raggiungono immobilizzi superiori ai 5 miliardi di lire.

Per le iniziative realizzate da tale categoria di imprese il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali da esso emanate, determina - previa istruttoria tecnica del

./.

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, "nel quadro delle procedure della contrattazione programmata" - l'ammontare del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato di cui possono usufruire.

Il contributo a fondo perduto è determinato dal CIPE in misura variabile tra il 7% ed il 12% degli investimenti fissi; il finanziamento, è previsto in misura variabile tra il 30% e il 50% dell'"investimento globale", comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati. Attualmente il tasso agevolato sui finanziamenti alle iniziative di grande dimensione è fissato nella misura del 7,50%.

Il CIPE determina, altresì, le infrastrutture specifiche, connesse alla realizzazione di tali iniziative industriali, che debbono essere eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno (art.10, comma 10).

4. Le imprese di piccolissime dimensioni.

La legge n. 853 individua, inoltre, una quarta categoria di imprese beneficiarie delle agevolazioni. Si tratta delle imprese di piccolissime dimensioni, e cioè le imprese, anche a carattere artigianale (art.10, comma 22) che realizzano (o raggiungono immobilizzati) investimenti fissi inferiori ai 100 milioni di lire.

Alle iniziative realizzate da tale categoria di imprese sono estese tutte le agevolazioni previste per le iniziative realizzate dalle imprese industriali di piccole dimensioni: cambiano solamente i soggetti preposti all'assistenza tecnica e commerciale e all'erogazione dei finanziamenti.

E' previsto, infatti (art.10, comma 23) che per la prestazione di tali servizi alle imprese di piccolissime dimensioni, la

./.

Cassa per il Mezzogiorno stipuli apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

5. Le iniziative attuate con il sistema della locazione finanziaria.

Con rilevante innovazione rispetto alla situazione precedente, la Legge n. 853^{va} contempla anche - prescindendo dalle dimensioni e dai settori - le iniziative attuate totalmente o parzialmente con il sistema della "locazione finanziaria" (°), e cioè con la locazione di "rustici" industriali di macchinari e di attrezzature (art.10, comma 21).

Viene infatti disposto (art.10, comma 20) che i finanziamenti a tasso agevolato e i contributi a fondo perduto possono essere estesi alle iniziative - ivi comprese quelle da realizzare nel settore dell'informatica - attuate con tale sistema.

La legge, data la peculiarità della fattispecie, non determina le modalità di concessione delle agevolazioni a tali iniziative, rinviando (art.10, comma 21) ad apposite norme regolamentari di stabilire le condizioni di ammissibilità e i modi e i limiti delle agevolazioni.

6. Disposizioni varie per tutte le iniziative industriali.

Un complesso di disposizioni della Legge n.853 concerne tutte le iniziative industriali, indipendentemente dai settori di appartenenza, e indipendentemente dalle dimensioni delle imprese che realizzano le iniziative.

./.

(°) Si intendono con la espressione "locazione finanziaria" - usata, per la prima volta dal d.l. 30 agosto 1968, n.918, art.8 nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968, n.1089 - il complesso di operazioni, mobiliari ed immobiliari che vanno usualmente sotto il nome di leasing, che hanno, appunto, alla base, un rapporto locatizio.

6a. Una specifica norma (art.10, Legge 853, comma 12) riguarda il finanziamento delle scorte: la misura massima di tale finanziamento è rapportata, per tutte le iniziative industriali, al 40% dell'investimento fisso.

Sempre in materia di finanziamenti, la Legge n.853 (art.10, comma 14) precisa che la durata massima è fissata in 15 anni per le nuove iniziative ed in 10 anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

In materia di contributi a fondo perduto si stabilisce (art.10 comma 11) che per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costituite da industrie localizzate nel Mezzogiorno - nonchè per le spese relative ad attrezzature ed impianti diretti ad eliminare l'inquinamento - la misura del contributo è elevata di dieci punti percentuali.

Allo scopo di evitare di favorire iniziative di carattere meramente speculativo, e di assicurare alla singola iniziativa una dose non effimera di "capitale proprio", la legge precisa poi (art.10, comma 11) che la concessione del contributo è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte della impresa, di un ammontare di capitale "proprio" non inferiore al 30% dell'"investimento fisso". Al fine di evitare un eccessivo indebitamento nella fase di costruzione dell'impianto, la erogazione del contributo verrà effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione a categorie o lotti di opere, ed il saldo dovrà essere liquidato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione delle opere (art.10, comma 17).

6b. Un complesso di disposizioni riguarda la materia delle agevolazioni fiscali e riduzioni tariffarie.


- Esenzione dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sugli utili di impresa reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno. Tale esenzione è concessa sul 70% degli utili dichiarati sino al la concorrenza del costo delle opere e degli impianti (art.15, Legge n.853);
- Esenzione decennale, pari al 50% dell'imposta, sul reddito delle persone giuridiche (IRPG) per le società che si costituiscono con sede nei territori meridionali (art.26, D.P.R. n.601);
- Riduzione del 20% delle tariffe dell'energia elettrica con potenza sino a 30 Kwh (art.25 Legge n.853);
- Tariffe di favore per il trasporto in ferrovia di materiale e macchinari destinati all'impianto, ampliamento, ammodernamento di stabilimenti industriali (art.82 T.U. Leggi sul Mezzogiorno 30.6.67 n.1593). La convenzione Cassa-Ferrovia dello Stato scade il 31.12.75.

6c. In tema di espropriazioni per pubblica utilità è stabilito che le imprese che intendono ricorrere alla procedura espropriativa per la realizzazione di imprese industriali possono richiedere l'applicazione del procedimento abbreviato stabilito per i Consorzi di sviluppo industriale dall'art.147 del T.U. 30 giugno 1967 n.1593.

6d. Di notevole rilievo e di grande interesse per gli operatori sono infine le agevolazioni inerenti gli oneri sociali.

Sino al 1980 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, stabilito in una misura che va dal 10% al 30% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione. Infatti ad uno sgravio generale del 10% (che si distribuisce tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispetti

vamente dell'8,50% e dell'1,50% delle retribuzioni) si aggiungono ulteriori quote di sgravio che possono raggiungere il 20% per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1971 e che risulti in soprannumero rispetto agli occupati nell'azienda alla stessa data. Tale sgravio complessivo del 30% delle retribuzioni si distribuisce fra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente del 28,5% e dell'1,5%. Con riferimento al meccanismo degli sgravi aggiuntivi rispetto allo sgravio generale del 10% è di rilievo sottolineare che l'imprenditore che abbia realizzato una nuova azienda posteriormente al 1° gennaio 1971 gode dello sgravio massimo previsto dalla legge, pari appunto al 30%.



IL M
CA